Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 121° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 20 settembre 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

Regione Molise

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 259 DEL 20 SETTEMBRE 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 70: **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade S.p.a., in Roma:** Obbligazioni « Autostrade IRI 6 % - 1969-1989 » (nona estrazione) sorteggiate il 2 settembre 1980. — **Cabinovie di Lurizia, società per azioni, in Roccaforte-Mondovì:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1980. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'8 settembre 1980. — **Giovanni Crespi, società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 settembre 1980. — **S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni « 12 % - 1977 » sorteggiate il 5 settembre 1980. — **S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni « 6 % - 1963 » sorteggiate il 5 settembhe 1980. — **S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni « 7 % - 1973 » sorteggiate il 5 settembre 1980. — **Città di Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1980. — **Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 settembre 1980. — **F.lli Gancia & C. - Società azionaria vermouths spumanti, società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 9 settembre 1980. — **Libertà finanziaria immobiliare, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1980. — **S.IN.E.S. - Società industria enologica sicula per azioni, in Capaci:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1980. — **Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 7 % 1973-1988 serie speciale SNIA Viscosa » sorteggiate il 15 settembre 1980. — **Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 7 % 1973-1988 serie speciale Montefibre » sorteggiate il 15 settembre 1980. — **Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 7 % 1973-1988 serie speciale Banco di Santo Spirito » sorteggiate il 16 settembre 1980. — **Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 7 % 1973-1988 serie speciale SIP » sorteggiate il 16 settembre 1980. — **Sicula partenopea di navigazione, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate l'8 settembre 1980.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 71: **Monte dei Paschi di Siena, sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nel luglio 1980. — **Monte dei Paschi di Siena, sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nel luglio 1980. — **Monte dei Paschi di Siena, sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nell'agosto 1980. — **Monte dei Paschi di Siena, sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nell'agosto 1980.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **563**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della proroga dell'unione delle parrocchie di S. Paolo apostolo e dell'Assunta, in Pavullo nel Frignano.

N. 563. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modena 1° ottobre 1978, relativo alla proroga, a tempo indeterminato, dell'unione *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Paolo apostolo, in frazione Sassoguidano del comune di Pavullo nel Frignano (Modena), e dell'Assunta, in frazione Niviano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1980
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **564**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della modificazione di confini tra l'archidiocesi di Siena, le diocesi di Montalcino, Pienza e l'abbazia Nullius di S. Maria di Monte Oliveto Maggiore.

N. 564. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per i vescovi 28 ottobre 1977, n. 1059/77, relativo: alla separazione dall'archiodiocesi di Siena ed all'annessione alla diocesi di Montalcino del territorio delle parrocchie di Abbadia Ardenga e di Castiglion del Bosco, in Montalcino (Siena); alla separazione dalla diocesi di Montalcino ed all'annessione a quella di Pienza del territorio della parrocchia di Pieve a Salti, in S. Giovanni d'Asso (Siena); alla separazione dalla diocesi di Pienza ed all'annessione all'abbazia Nullius di S. Maria di Monte Oliveto Maggiore del territorio delle parrocchie di Chiusure e di Canonica Grossetana, in Asciano (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1980
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. **565**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione denominata « Maria Mater Ecclesiae - Fondazione mons. Biagio D'Agostino », in Vallo della Lucania, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 565. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione denominata « Maria Mater Ecclesiae - Fondazione mons. Biagio D'Agostino », in Vallo della Lucania (Salerno). La fondazione viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta da monsignore Biagio D'Agostino con atto pubblico 15 ottobre 1976, n. 53608 di repertorio, integrato con atto pubblico 25 agosto 1977, n. 56490 di repertorio, entrambi a rogito dott. Giuseppe Macchiagodena,

notaio in Termoli (Campobasso), consistente in un complesso immobiliare denominato « Villa Sacro Cuore », sito in località Velia del comune di Ascea (Salerno), descritto nella perizia giurata 28 giugno-2 luglio 1975 dell'ing. Tommaso Guariglia e valutato in L. 1.100.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Salerno.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1980
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 233

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. 566.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale a scopo di culto e di religione denominata « Pia unione servi della sofferenza », in San Giorgio Jonico, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 566. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale a scopo di culto e di religione denominata « Pia unione servi della sofferenza », in S. Giorgio Jonico (Taranto). L'associazione viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sac. Pierino Galeone, dalla sig.na Giorgina Tocci e dal sac. Vincenzo Carone con atto pubblico 26 novembre 1979, n. 735 di repertorio, a rogito dott. Giannino Frumento, notaio in San Giovanni Rotondo (Foggia), consistente in alcuni immobili siti nei comuni di Taranto, San Giorgio Jonico (Taranto), Martina Franca (Taranto) e San Giovanni Rotondo, descritti nella perizia giurata 20 dicembre 1978 del geom. Domenico Zanetti e valutati in L. 44.690.000 dagli uffici tecnici erariali di Taranto e Foggia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1980
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 230

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. 567.

Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione delle suore eucaristiche, in San Prisco, ed autorizzazione alla stessa ad accettare un legato ed una donazione.

N. 567. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della congregazione delle suore eucaristiche, in San Prisco (Caserta). La congregazione viene, altresì, autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Maria Fossataro in Mendaia con testamento olografo 6 marzo 1973, pubblicato con atto pubblico 19 settembre 1973, n. 163440 di repertorio, a rogito avv. Umberto Caporaso, notaio in S. Maria Capua Vetere (Caserta) e la donazione disposta dalle suore Anna Sardiello, al secolo Carolina, e Emma Monaco, al secolo Maria, con atto 12 novembre 1975, n. 169661 di repertorio, stesso notaio, consistenti in due fabbricati, uno sito in S. Maria Capua Vetere, via Marotta e l'altro in S. Prisco (Caserta), via Monaco, 81, descritti nelle perizie giurate 29 novembre 1973 e 6 maggio 1976 del geometra Domenico Ulini e valutati complessivamente in L. 221.400.000 dall'ufficio tecnico erariale di Caserta.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1980
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 234

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1980.

Nomina del presidente e conferma del vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano - Banca del monte di Milano, di prima categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il vigente statuto del Monte di credito su pegno di Milano - Banca del monte di Milano, di prima categoria, con sede in Milano;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente del predetto Monte;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che nella riunione del 23 maggio 1980 ha espresso parere favorevole sulla proposta per la nomina del prof. Mario Talamona a presidente e per la conferma del dott. Luigi Moscheri a vice presidente del monte di credito su pegno di Milano - Banca del monte di Milano;

Acquisito, ai sensi della richiamata legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere delle commissioni permanenti competenti delle due Camere, reso nelle sedute, rispettivamente, del 26 giugno 1980 per il Senato e dell'8 luglio 1980 per la Camera dei deputati;

Decreta:

Il prof. Mario Talamona è nominato presidente ed il dott. Luigi Moscheri è confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano - Banca del monte di Milano, di prima categoria, con sede in Milano, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1980

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1980
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 244

(8658)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1980.

Nomina del presidente e del vice presidente della Banca del monte di Bologna e Ravenna - Monte di credito su pegno, di prima categoria, in Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il vigente statuto della Banca del monte di Bologna e Ravenna - Monte di credito su pegno, di prima categoria, con sede in Bologna;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente del predetto Monte;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che nella riunione del 23 maggio 1980 ha espresso parere favorevole sulla proposta per la nomina del prof. Renzo Predi a presidente e del prof. avv. Raffaele Poggeschi a vice presidente della Banca del monte di Bologna e Ravenna - Monte di credito su pegno, di prima categoria;

Acquisito, ai sensi della richiamata legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere delle commissioni permanenti competenti delle due Camere, reso nelle sedute, rispettivamente, del 26 giugno 1980 per il Senato e dell'8 luglio 1980 per la Camera dei deputati;

Decreta:

Il prof. Renzo Predi ed il prof. avv. Raffaele Poggeschi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Banca del monte di Bologna e Ravenna - Monte di credito su pegno, di prima categoria, con sede in Bologna, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1980

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1980
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 243

(8657)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Omino di Ferro & Martazz, in Casorate Primo.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di camice di cotone (v.d. 61.01), di origine e provenienza Taiwan, la ditta Omino di Ferro & Martazz di Casorate Primo ha effettuato un pagamento anticipato di dollari 66.975,99 di cui al mod. *B*-Import n. 5693322 rilasciato dalla Banca provinciale lombarda in data 18 febbraio 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano tra il 14 maggio 1976 e il 9 marzo 1977 con un ritardo, quindi, di giorni ventisei, trecentoventicinque, rispetto alla scadenza dall'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 495438 del 26 giugno 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge, secondo quanto dichiarato dalla ditta, che il ritardo è stato determinato dal fatto che la stessa non si era premunita della prescritta licenza ministeriale prima di dare inizio all'operazione, per cui la merce di che trattasi poteva essere nazionalizzata soltanto dopo il perfezionamento di detto adempimento;

Considerato che tali fatti, pertanto, non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, perché di natura aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameranemto a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Omino di Ferro & Martazz, mediante fidejussione della Banca provinciale lombarda, nella misura del 5% di $ 66.975,99 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7340)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italimpianti S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un impianto di degasaggio, di origine e provenienza R. F. di Germania, la Italimpianti S.p.a. di Genova ha effettuato i pagamenti anticipati di cui ai modelli *B*-Import di seguito indicati, emessi dalla Cassa di risparmio di Genova ed Imperia: n. 5382089 del 12 febbraio 1976 di D.M. 228.000; n. 5983710 del 20 ottobre 1976 di D.M. 228.000;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui allo art. 2. secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione di importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 24 agosto 1977 con un ritardo, quindi, di nove mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 341094 del 7 marzo 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo sarebbe stato determinato dal fatto che la società Italsider, cui la merce era stata ceduta allo stato estero, non ha provveduto, malgrado ripetuti solleciti, a ritirare l'impianto presso il fornitore nei termini previsti;

Considerato che tali fatti non possono, neppure come motivati dall'interessata con istanza non datata pervenuta il 12 marzo 1979, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italimpianti S.p.a. di Genova, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, nella misura del 5% di D.M. 456.000 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7347)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Avco S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di giuochi televisivi, di origine e provenienza Hong Kong, la S.p.a. Avco di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 11.927 di cui al mod. *B*-Import n. 7298420 rilasciato dalla sede di Milano della Banca Belinzaghi in data 6 aprile 1978;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata, nei termini previsti dall'impegno valutario, soltanto per un valore di $ USA 10.100, mentre per il rimanente importo non risulta effettuata alcuna importazione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 902/07105 del 15 gennaio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame si rileva che l'operatore ha annullato l'ordine di fornitura per la merce residuale — inizialmente non spedita perché riscontrata alla partenza non conforme alle norme al controllo di

qualità — senza però provvedere a farsi restituire l'importo anticipato che ha ritenuto, invece, di lasciare in deposito in conto futuri acquisti di materiale;

Considerato che tali fatti, così come emergono dalla documentazione in atti, non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1126, l'imputabilità della mancata parziale importazione all'operatore medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Avco S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banca Belinzaghi, sede di Milano, nella misura del 5% di $ USA 1.827, quota parte del mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7346)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Clodiafrigo di G. Gorin & C. S.n.c., in Chioggia.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di pesce congelato (v.d. 03.01), di origine e provenienza Taiwan, la ditta Clodiafrigo di G. Gorin & C. S.n.c. di Chioggia ha effettuato un pagamento anticipato di $ 14.725 di cui al mod. *B*-Import n. 4762670 rilasciato dalla Banca nazionale del lavoro in data 9 aprile 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione di importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Chioggia il 21 agosto 1976 con un ritardo, quindi, di giorni settantadue rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 882061 del 24 gennaio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame si rileva che il ritardo nella nazionalizzazione è stato determinato dalla giacenza della merce nel porto di Rotterdam per circa quattro mesi, periodo di tempo, questo, occorso alla ditta per l'effettuazione di analisi sanitarie di cui non è stata prodotta la relativa certificazione;

Considerato che tali fatti, così come motivati, non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione della ditta interessata, perché a comprova di essi non è stata esibita alcuna documentazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Clodiafrigo di G. Gorin & C. S.n.c. di Chioggia, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, nella misura del 5% di $ 14.725 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7345)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Industrie Buitoni Perugina S.p.a., in Perugia.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di carne congelata (v.d. 02.01), di origine e provenienza Argentina, la ditta Industrie Buitoni Perugina S.p.a. ha effettuato un pagamento anticipato di $ 34.650 di cui al mod. *B*-Import n. 3080921 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Firenze in data 28 agosto 1972;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione di importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Aprilia il 6 febbraio 1973 con un ritardo, quindi, di giorni settantadue rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 580003 del 2 aprile 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame si rileva che la ditta ha addotto a giustificazione del ritardo la mutevolezza della normativa comunitaria e le agitazioni sindacali interessanti, all'epoca, il settore degli spedizionieri, come attestato dalla ditta incaricata dell'espletamento delle formalità doganali con lettera del 20 dicembre 1978;

Considerato che la merce risulta allibrata in dogana in data 25 settembre 1972, per cui sussistevano margini di tempo largamente sufficienti a perfezionare l'operazione nei termini previsti dall'impegno valutario;

Considerato che tali fatti non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameranemto a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Industrie Buitoni Perugina S.p.a., mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Firenze, nella misura del 5% di $ 34.650 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7339)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1980.

Approvazione di tariffe di assicurazioni miste, con capitali e premi rivalutabili, e relative condizioni particolari di polizza della S.p.a. L'Italica vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. L'Italica vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti due nuove tariffe di assicurazione sulla vita con le relative condizioni particolari di polizza presentate dalla S.p.a. L'Italica vita, con sede in Milano:

tariffa R XII e 3, relativa all'assicurazione mista, a premio crescente annualmente del 3% composto, di un capitale, analogamente crescente, pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, oltre ad un capitale, risultante dalla rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura variabile;

tariffa R XII, relativa all'assicurazione mista a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, oltre ad un capitale, risultante dalla rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura variabile, ed una quota aggiuntiva (bonus) se l'assicurato sarà in regola con il pagamento dei premi.

Roma, addì 16 luglio 1980

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(7412)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1980.

Approvazione di tariffe di assicurazioni miste, con capitale e premi rivalutabili, e relative condizioni particolari di polizza della S.p.a. Riunione adriatica di sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni particolari di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti due nuove tariffe di assicurazione sulla vita con le relative condizioni particolari di polizza presentate dalla S.p.a. Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano:

tariffa R XII e 3, relativa all'assicurazione mista, a premio crescente annualmente del 3% composto, di un capitale, analogamente crescente, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, oltre ad un capitale, risultante dalla rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura variabile;

tariffa R XII, relativa all'assicurazione mista a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, oltre ad un capitale, risultante dalla rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura variabile, ed una quota aggiuntiva (bonus) se l'assicurato sarà in regola con il pagamento dei premi.

Roma, addì 16 luglio 1980

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(7410)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1980.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Loreto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto (Ancona), approvato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1970;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 7 gennaio 1980 e 14 aprile 1980 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 26 gennaio 1980;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 6, primo e secondo comma, 8, lettera *c*), 9, lettera *b*), 13, primo comma, 18, 19, punti 4), 13) e 14), 26, 45, 46, 49, secondo comma, 53 e 54 dello statuto della Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto (Ancona), in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI LORETO

Art. 6, commi primo e secondo. — Il numero dei soci non sarà maggiore di 100 né minore di 65.

Sono soci di diritto in riconoscimento diretto e derivato dalla qualifica di fondatori:

il comune di Loreto;
la delegazione pontificia per il santuario della S. Casa;
l'ente Opere laiche lauretane.

Art. 8, lettera *c*). — L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

(*Omissis*).

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio e delle eventuali commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza, salvo quanto disposto dall'art. 18 per la determinazione della misura delle medaglie di presenza al presidente ed al vice presidente;

Art. 9, lettera *b*). — L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

(*Omissis*).

b) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio e delle eventuali commissioni, con la osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza, salvo quanto disposto dall'art. 18 per la determinazione della misura delle medaglie di presenza al presidente ed al vice presidente;

Art. 13, comma primo. — Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Art. 18. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri amministratori si potrà corrispondere, per l'intervento alle adunanze del consiglio e di eventuali commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio previste da atti o da norme regolamentari interni, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza.

Per il presidente ed il vice presidente la misura della medaglia di presenza sarà fissata con decreto del Ministro del tesoro. Per gli altri consiglieri la medaglia di presenza sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19, punti 4), 13) e 14). — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonché sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

(*Omissis*).

13) sulla vendita e sugli acquisti di immobili, nonché sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 600.000 o durata superiore ad anni 1;

14) sulla autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 1.000.000;

Art. 26. — Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Art. 45. — Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 44 debbono essere assistite integralmente dalla obbligazione di almeno due nominativi (enti,

società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 46. — L'istituto può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di un nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10% e 5% del patrimonio salvo deroga per importi maggiori da chiedersi all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e quello privato.

Art. 49, *comma secondo.* — Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare di quelli assistiti dalle nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

Art. 53. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d)* dell'art. 44: complessivamente 10% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f)* dell'art. 44: complessivamente 15% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province e i comuni: complessivamente 5% dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e)* dell'art. 44 ed operazioni di che alla lettera *i)* dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *i)* dell'art. 44, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio relative ad immobili acquisibili a tutela dei propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

Art. 53. — *g)* operazioni di credito di cui all'art. 46 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 54. — La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonché per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(7923)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.

Tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge n. 1063, il quale prevede che gli istituti ed aziende di credito, all'uopo designati, sono autorizzati ad accordare finanziamenti, a favore di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, d'importo non superiore a 400 milioni di lire;

Visto il decreto del 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 196, con il quale il tasso di riferimento da praticare dagli istituti di credito, ai fini del calcolo del contributo statale negli interessi sulle operazioni a favore delle imprese editrici e stampatrici, è stato stabilito nella misura del 15,95 %;

Visto il decreto del 22 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1977, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 52, con il quale il tasso di riferimento è stato rideterminato nella misura del 15,80 %;

Visto il decreto del 30 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1977, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 132, con il quale il tasso predetto è stato variato al 15,90 %;

Visto il decreto del 31 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1977, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 213, con il quale il tasso medesimo è stato variato al 15,80 %;

Visto il decreto del 6 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1977, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 83, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,75 %;

Visto il decreto del 12 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1978, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 307, con il quale il tasso medesimo è stato variato al 15,55 %;

Visto il decreto del 10 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1978, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 29, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,50 %;

Visto il decreto del 23 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1978, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 317, con il quale il predetto tasso è stato variato al 15,40 %;

Visto il decreto dell'11 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 222, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,25 %;

Visto il decreto dell'8 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1979, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 8, con il quale il tasso medesimo è stato ulteriormente variato al 15,35 %;

Visto il decreto dell'11 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1979, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 259, con il quale il predetto tasso è stato variato al 15,40 %;

Visto il decreto del 1° febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1980, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 207, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,65 %;

Visto il decreto del 22 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1980, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 133, con il quale il tasso medesimo è stato ulteriormente variato al 15,90 %;

Visto il decreto del 22 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1980, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 31, con il quale il tasso medesimo è stato variato al 16,10 %;

Visto il decreto n. 541151 del 28 giugno 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 4 luglio 1980, con il quale viene fissato nella misura del 16,60 % il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria (sostitutive di quelle contemplate nella legge n. 1063);

Considerato che, in relazione al contributo in conto interessi che il Ministro del tesoro, è autorizzato a corrispondere sui finanziamenti già concessi ai sensi della cessata legge n. 1063 e non ancora perfezionati con la stipula dei relativi contratti, occorre adeguare ulteriormente il tasso di riferimento alle attuali condizioni del mercato monetario e finanziario;

Decreta:

Il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, è determinato nella misura del 16,60 % annuo.

Il predetto tasso di riferimento si applicherà alle operazioni di credito stipulate dagli istituti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le operazioni di credito da stipulare, invece con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di pubblicazione del presente decreto, si applica il tasso di riferimento determinato sulla base di quanto dispongono i precedenti decreti del 22 giugno 1977, del 30 giugno 1977, del 31 agosto 1977, del 6 dicembre 1977, del 12 aprile 1978, del 10 giugno 1978, del 23 ottobre 1978 dell'11 dicembre 1978, dell'8 marzo 1979, dell'11 agosto 1979, del 1° febbraio 1980, del 22 marzo 1980 e del 22 maggio 1980 citati in premessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1980
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 260

(8647)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XX Salone nautico internazionale e salone internazionale delle attrezzature subacquee », in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XX Salone nautico internazionale e salone internazionale delle attrezzature subacquee », che avrà luogo a Genova dal 18 al 27 ottobre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 agosto 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(8431)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Turismart '80 - III Salone delle attrezzature e dei prodotti per il turismo, gli alberghi, i pubblici esercizi e le attività ricettive », in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Turismart '80 - III Salone delle attrezzature e dei prodotti per il turismo, gli alberghi, i pubblici esercizi e le attività ricettive », che avrà luogo a Padova dal 15 al 20 ottobre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 agosto 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(8429)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Mostra nazionale della conceria pelli e cuoio », in Vicenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Mostra nazionale della conceria pelli e cuoio », che avrà luogo a Vicenza dal 18 al 20 ottobre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 agosto 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(8430)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XII Mostra nazionale dei mangimi delle attrezzature per l'alimentazione del bestiame, delle attrezzature e strutture per stalla », in Piacenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XII Mostra nazionale dei mangimi delle attrezzature per l'alimentazione del bestiame. delle attrezzature e strutture per stalla », che avrà luogo a Piacenza dal 24 al 26 ottobre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 agosto 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(8432)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « III Mostra nazionale della tecnologia e delle attrezzature per la ricerca, la captazione, l'estrazione ed il trasporto dei fluidi Geofluid », in Piacenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « III Mostra nazionale della tecnologia e delle attrezzature per la ricerca, la captazione, l'estrazione ed il trasporto dei fluidi Geofluid », che avrà luogo a Piacenza dal 2 al 5 ottobre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 agosto 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(8424)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1980.

Costituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi d'antichità dello Stato.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502, che istituisce il comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi d'antichità dello Stato;

Vista la lettera n. 9782 del 22 agosto 1980 con la quale il Ministro delle finanze comunicava il nominativo del proprio rappresentante designato quale componente del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi d'antichità dello Stato;

Vista la lettera n. 5112 del 25 luglio 1980 con la quale il Ministro della pubblica istruzione comunicava il nominativo del proprio rappresentante designato quale componente del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi d'antichità dello Stato;

Vista la lettera n. 2657 del 9 agosto 1980 con la quale il Ministro del turismo e dello spettacolo comunicava il nominativo del proprio rappresentante designato quale componente del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi d'antichità dello Stato;

Vista la nota n. 1224/801.1 del 28 luglio 1980 con la quale il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali comunicava i nominativi dei tre componenti designati a rappresentare il Consiglio nazionale stesso presso il comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi d'antichità dello Stato;

Decreta:

Articolo unico

E' costituito il comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi d'antichità dello Stato di

cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, come modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263.

Il comitato è così composto:

1) Macchia dott. Antonio, rappresentante del Ministro delle finanze;

2) Mancino dott.ssa Anna Maria, rappresentante del Ministro della pubblica istruzione;

3) Azzarita dott.ssa Antonella, rappresentante del Ministro del turismo e dello spettacolo;

4) Berti dott. Luciano, rappresentante del Consiglio nazionale, per i beni culturali e ambientali;

5) Di Geso ing. Giovanni, rappresentante del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

6) Maetzke prof. Guglielmo, rappresentante del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

L'ufficio di segreteria è costituito dal funzionario capo della divisione VI dell'ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici e da un funzionario dell'ufficio legislativo del Gabinetto del Ministro; il funzionamento ne è assicurato dal Ministero stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1980

Il Ministro: BIASINI

(8614)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2143/80 del Consiglio, del 6 agosto 1980, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere che modifica taluni contingenti a dazio nullo aperti dal Regno Unito per il 1980 conformemente al protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia.

Regolamento (CEE) n. 2144/80 del Consiglio, del 7 agosto 1980 che modifica il regolamento (CEE) n. 471/76 per quanto riguarda il periodo durante il quale è sospesa l'applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l'importazione nella Comunità di limoni freschi originari di taluni Paesi del bacino mediterraneo.

Regolamento (CEE) n. 2145/80 della commissione, dell'11 agosto 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2146/80 della commissione, dell'11 agosto 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2147/80 della commissione, dell'11 agosto 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2034/80 della commissione, del 28 luglio 1980, che modifica gli importi compensativi monetari, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 201 del 1° agosto 1980.

Pubblicati nel n. L 209 *del* 12 *agosto* 1980.

(202/C)

Regolamento (CEE) n. 2148/80 della commissione, del 12 agosto 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2149/80 della commissione, del 12 agosto 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2150/80 della commissione, del 18 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2638/69, relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2151/80 della commissione, del 18 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 496/70 concernente il certificato di controllo della qualità degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2152/80 della commissione, del 12 agosto 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 210 *del* 13 *agosto* 1980.

(203/C)

Regolamento (CEE) n. 2153/80 del Consiglio, del 12 agosto 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1488/76 recante le disposizioni relative all'instaurazione di un regime di scorta minima nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2154/80 della commissione del 13 agosto 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2155/80 della commissione, del 13 agosto 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2156/80 della commissione, del 13 agosto 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2157/80 della commissione, del 13 agosto 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2158/80 della commissione, del 12 agosto 1980, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 2159/80 della commissione, del 13 agosto 1980, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1107/68 e (CEE) n. 2496/78 per quanto riguarda il livello degli aiuti all'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone.

Regolamento (CEE) n. 2160/80 della commissione, del 13 agosto 1980, relativo al rilascio di titoli d'esportazione di carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un Paese terzo.

Regolamento (CEE) n. 2161/80 della commissione, del 13 agosto 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2162/80 della commissione, del 13 agosto 1980, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole, e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2163/80 della commissione, del 13 agosto 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 211 *del* 14 *agosto* 1980.

(204/C)

Regolamento (CEE) n. 2164/80 della commissione, dell'8 agosto 1980, recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 1608/76 che reca le modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve.

Pubblicato nel n. L 214 *del* 16 *agosto* 1980.

(205/C)

Regolamento (CEE) n. 2165/80 del Consiglio, dell'11 agosto 1980, relativo alla ripartizione e al controllo di taluni contingenti di cattura per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che operano nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO.

Regolamento (CEE) n. 2166/80 del Consiglio, dell'11 agosto 1980, che adotta per il 1980 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche al largo delle coste occidentali della Groenlandia, applicabili alle navi battenti bandiera di uno Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 2167/80 del Consiglio, dell'11 agosto 1980, che dispone talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera islandese.

Regolamento (CEE) n. 2168/80 del Consiglio, dell'11 agosto 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1717/80 che dispone per il 1980 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera norvegese.

Regolamento (CEE) n. 2169/80 della commissione, del 14 agosto 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2170/80 della commissione, del 14 agosto 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2171/80 della commissione, del 14 agosto 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2172/80 della commissione, del 14 agosto 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2173/80 della commissione, dell'11 agosto 1980, relativo al regime applicabile alle importazioni nel Regno Unito di taluni prodotti tessili originari della Tailandia.

Regolamento (CEE) n. 2174/80 della commissione, dell'11 agosto 1980, che modifica le aliquote nazionali di talune limitazioni quantitative all'importazione di prodotti tessili originari dei Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2175/80 della commissione, del 14 agosto 1980, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1715/79 per quanto concerne le date previste per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1979/1980.

Regolamento (CEE) n. 2176/80 della commissione, del 14 agosto 1980, che modifica, per quanto riguarda la data finale delle operazioni di distillazione, il regolamento (CEE) n. 2479/79.

Regolamento (CEE) n. 2177/80 della commissione, del 13 agosto 1980, che rinvia la presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 2178/80 della commissione, del 13 agosto 1980, che rinvia la presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 298/80.

Regolamento (CEE) n. 2179/80 della commissione, del 14 agosto 1980, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2180/80 della commissione, del 14 agosto 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2181/80 della commissione, del 14 agosto 1980, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 2182/80 della commissione, del 14 agosto 1980, che introduce un dazio antidumping provvisorio su taluni concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 2183/80 della commissione, del 14 agosto 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2140/80 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2184/80 della commissione, del 14 agosto 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2185/80 della commissione, del 14 agosto 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2186/80 della commissione, del 14 agosto 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 212 *del* 15 *agosto* 1980.

(206/C)

Regolamento (CEE) n. 2187/80 della commissione, dell'8 agosto 1980, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2188/80 della commissione, dell'8 agosto 1980, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 216 *del* 18 *agosto* 1980.

(207/C)

Regolamento (CEE) n. 2189/80 della commissione, del 14 agosto 1980, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 217 *del* 18 *agosto* 1980.

(208/C)

Regolamento (CEE) n. 2190/80 della commissione, del 18 agosto 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2191/80 della commissione, del 18 agosto 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2192/80 della commissione, del 13 agosto 1980, che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1979/1980.

Regolamento (CEE) n. 2193/80 della commissione, del 18 agosto 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 217 *del* 19 *agosto* 1980.

(209/C)

Regolamento (CEE) n. 2194/80 della commissione, del 19 agosto 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2195/80 della commissione, del 19 agosto 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2196/80 della commissione, del 14 agosto 1980, recante apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari della Bulgaria partecipante alle fiere commerciali di Berlino del 1980.

Regolamento (CEE) n. 2197/80 della commissione, del 19 agosto 1980, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al Regno ascemita di Giordania a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2198/80 della commissione, del 19 agosto 1980, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica del Libano a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2199/80 della commissione, del 19 agosto 1980, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2140/80 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia.

Pubblicati nel n. L 219 *del* 20 *agosto* 1980.

(210/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 182

Corso dei cambi del 17 settembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	847,80	847,80	847,90	847,80	847,75	847,75	847,70	847,80	847,80	847,80
Dollaro canadese	726,15	726,15	726 —	726,15	726,20	726,10	726,45	726,15	726,15	726,10
Marco germanico	475,97	475,97	475,75	475,97	475,90	475,95	475,85	475,97	475,97	475,95
Fiorino olandese	437,76	437,76	437,75	437,76	437,70	437,75	437,65	437,76	437,76	437,75
Franco belga	29,666	29,666	29,66	29,666	29,67	29,65	29,679	29,666	29,666	29,66
Franco francese	204,70	204,70	204,80	204,70	204,65	204,65	204,63	204,70	204,70	204,70
Lira sterlina	2027,40	2027,40	2028 —	2027,40	2027 —	2027,35	2026,60	2027,40	2027,40	2027,40
Lira irlandese	1792 —	1792 —	1792 —	1792 —	1792 —	—	1791,38	1792 —	1792 —	—
Corona danese	153,94	153,94	154 —	153,94	153,95	153,95	153,94	153,94	153,94	153,95
Corona norvegese	175,71	175,71	175,80	175,71	175,70	175,70	175,61	175,71	175,71	175,70
Corona svedese	204,45	204,45	204,50	204,45	204,40	204,40	204,42	204,45	204,45	204,45
Franco svizzero	519,60	519,60	519,55	519,60	519,70	519,55	519,50	519,60	519,60	519,60
Scellino austriaco	67,245	67,245	67,24	67,245	67,20	67,20	67,25	67,245	67,245	67,24
Escudo portoghese	17,25	17,25	17,12	17,25	17,10	17,20	17,05	17,25	17,25	17,25
Peseta spagnola	11,559	11,559	11,5650	11,559	11,55	11,55	11,552	11,559	11,559	11,55
Yen giapponese	4,012	4,012	4,02	4,012	4,01	4,02	4,012	4,012	4,012	4 —

Media dei titoli del 17 settembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	61 —
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,075
» 5,50% » » 1968-83	84,650
» 5,50% » » 1969-84	81,500
» 6% » » 1970-85	79,450
» 6% » » 1971-86	77,150
» 6% » » 1972-87	73,150
» 9% » » 1975-90	75,225
» 9% » » 1976-91	77,050
» 10% » » 1977-92	81,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,700
» » » » 1- 3-1979/81	99,700
» » » » 1- 7-1979/81	99,350
» » » » 1-10-1979/81	98,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979-81	97,550
» » » » 1- 5-1979/82	98,750
» » » » 1- 7-1979/82	97,450
» » » » 1-10-1979/82	98,650
» » » » 1- 1-1980/82	98,750
» » » » 1- 3-1980/82	99,100
» » » » 1- 1-1980/83	97,800
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	98,150
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,775
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,725
» » » 12% 1- 4-1982	95,150
» » » 12% 1-10-1983	92,325
» » » 12% 1- 1-1984	92,525
» » » 12% 1- 4-1984	92,700
» » » 12% 1-10-1984	92.450
» » » 12% 1-10-1987	89,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 settembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	847,75
Dollaro canadese	726,30
Marco germanico	475,91
Fiorino olandese	437,705
Franco belga	29,672
Franco francese	204,665
Lira sterlina	2027 —
Lira irlandese	1791,69
Corona danese	153,94
Corona norvegese	175,66
Corona svedese	204,435
Franco svizzero	519,55
Scellino austriaco	67,247
Escudo portoghese	17,15
Peseta spagnola	11,555
Yen giapponese	4,012

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).
Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 1980 rispetto all'agosto 1979 risulta pari a più 21,6 (più ventunovirgolasei).

(8705)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pimentel e di Serrenti

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Paolo Pillolla, nato a Pimentel (Cagliari) il 16 settembre 1945, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pimentel (Cagliari).

Il sig. Emanuele Pisu, nato a Serrenti (Cagliari) l'8 ottobre 1917, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serrenti (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1980

Il Governatore: CIAMPI

(8526)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica

All'avviso concernente il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % Serie ordinaria trentennale; 5 % Serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % Serie ordinaria trentennale; 6 % S.S. A.N.A.S.; 6 % Serie ordinaria trentennale; 7 % S.S. A.N.A.S.; 7 % Serie ordinaria ventennale; 7 % Serie ordinaria trentennale; 8 % Serie ordinaria trentennale; 9 % Serie ordinaria trentennale; 10 % Serie ordinaria ventennale; 10 % Serie ordinaria trentennale; 12 % Serie ordinaria quindicennale; 13,50 % Serie ordinaria quindicennale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 13 settembre 1980, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 7697, prima colonna, undicesimo e dodicesimo rigo, dove è scritto: « *13,50* Serie ordinaria quindicennale », leggasi: « *13,50* % Serie ordinaria quindicennale »;

pag. 7700, prima colonna, diciottesimo rigo, dove è scritto: « n. *1.466* titoli di L. 1.000.000 », leggasi: « n. *1.446* titoli di L. 1.000.000 ».

(8675)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a tredici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici e ruolo chimici.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo chimici e ruolo fisici, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo chimici e ruolo fisici.

I posti messi a concorso sono:
per il ruolo chimici n. 5;
per il ruolo fisici n. 8.

I posti messi a concorso nel ruolo fisici sono per la specialità « geofisici ».

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico - ruolo chimici e ruolo fisici possono percorrere la carriera fino al grado di maggiore generale.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico hanno obbligo continuativo di volo.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa la indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei ruoli di cui all'art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un istituto della Repubblica, la laurea in chimica o in chimica industriale, se concorrenti per il ruolo chimici;

2) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un istituto della Repubblica, la laurea in astronomia, in fisica, in matematica, in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, se concorrenti per il ruolo fisici, specialità geofisici;

3) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro purché, complessivamente, non venga superato il 40° anno di età alla data del presente decreto;

4) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

5) siano in possesso della idoneità fisica e della attitudine psicofisica richieste per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati verranno sottoposti a cura del Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare aeronautico, a visita medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici graduati nelle tre categorie: 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di idoneità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, nella quale dovrà essere indicato il ruolo per cui il candidato intende concorrere, sottoscritta dallo stesso, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Il candidato dovrà dichiarare, inoltre, nella domanda:

cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la posizione nei riguardi del servizio militare;

il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso;

la lingua e le lingue estere nelle quali eventualmente desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi. (Non più di due lingue da scegliere fra quelle precisate negli acclusi programmi di esame).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione del cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o del cancelliere. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comandante di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine sopraindicato. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

A tutti i militari ammessi a sostenere le prove scritte del concorso è concessa una licenza straordinaria nella misura e secondo le modalità previste dalle norme unificate per la concessione delle licenze, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno, in ciascun ruolo, in prove obbligatorie e facoltative sulle seguenti materie, secondo i programmi annessi al presente decreto:

a) *Ruolo chimici*:

1) chimica generale e chimica fisica (prova scritta);
2) chimica organica (prova scritta);
3) chimica applicata (prova scritta);
4) lingue estere (prove scritte - facoltative);

b) *Ruolo fisici: specialità geofisici*:

1) matematica (prova scritta);
2) fisica (1ª prova scritta);
3) fisica (2ª prova scritta);
4) lingue estere (prove scritte - facoltative).

Le prove scritte di esame avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, secondo il seguente diario:

Per il ruolo chimici:

3 *novembre* 1980, ore 8: chimica generale e chimica fisica (prova scritta);
4 *novembre* 1980, ore 8: chimica organica (prova scritta);
5 *novembre* 1980, ore 8: chimica applicata (prova scritta);
6 *novembre* 1980, ore 8: lingue estere.

Per il ruolo fisici:

3 *novembre* 1980, ore 8: matematica (prova scritta);
4 *novembre* 1980, ore 8: fisica (1ª prova scritta);
5 *novembre* 1980, ore 8: fisica (2ª prova scritta);
6 *novembre* 1980, ore 8: lingue estere.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

Per tutte le prove scritte di natura descrittiva e consistenti in un'applicazione della teoria, fra i tre temi preparati dalla commissione, sarà estratto a sorte il tema da svolgere.

I temi verranno svolti dai candidati nel tempo massimo stabilito dalla commissione esaminatrice, sotto la sorveglianza di due o più membri della stessa.

Gli esami scritti facoltativi di lingue estere consisteranno nella traduzione di brani dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo e dal tedesco.

E' in facoltà della commissione autorizzare l'uso del vocabolario. I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

Per l'esame facoltativo di lingua estera non verrà emesso un giudizio di idoneità ma sarà semplicemente determinato un punteggio di merito da 1 a 20.

E' fatto assoluto divieto ai candidati di portare nell'aula destinata agli esami trattati di qualsiasi genere e raccolte di esercizi. Pertanto saranno esclusi dal concorso quei candidati i cui temi, a parere insindacabile della commissione esaminatrice risultassero svolti con l'ausilio di appunti, pubblicazioni non ammesse, comunque redatte o divulgate.

La commissione potrà, ove lo ritenga opportuno, autorizzare la consultazione di determinati trattati, testi, pubblicazioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Per ciascuna prova il punteggio sarà espresso in ventesimi.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire in ciascuna prova obbligatoria, almeno 12/20 e per tutte le prove obbligatorie una media di almeno 14/20.

I candidati che per qualunque causa non si presentino alla visita medica ed a una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato con esito positivo la visita medica dovranno far pervenire entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione il certificato di laurea di cui al precedente art. 3, in copia autentica.

Dal suddetto documento dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea.

Gli stessi concorrenti dovranno inoltre far pervenire, entro lo stesso termine, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) attestato comprovante il superamento del corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia per laureati, riconosciuto dal Ministero della difesa;

b) attestato comprovante il superamento del corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia per diplomati, riconosciuto dal Ministero della difesa;

c) attestato rilasciato da una Università della Repubblica comprovante il superamento dell'esame di meteorologia o fisica dell'atmosfera (o titolo di disciplina strettamente affine);

d) attestato comprovante il superamento del corso propedeutico di meteorologia aeronautica riconosciuto dal Ministero della difesa;

e) altri titoli di studio, oltre quello necessario per partecipare al concorso e superamento di esame di meteorologia o fisica dell'atmosfera;

f) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico-aeronautico di Stato o presso l'industria aeronautica privata e gli incarichi disimpegnati;

g) brevetti aeronautici di pilota militare o civile;

h) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico;

i) copia dello stato di servizio e del foglio matricolare comprovante l'eventuale servizio militare prestato;

l) ogni altro titolo, ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il ricorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno, altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

Le graduatorie, distinte per ruolo, di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove obbligatorie saranno formate sommando:

a) il punto di merito, espresso in ventesimi, ottenuto in ciascuna prova obbligatoria, moltiplicato per il coefficiente 10;

b) il punto riportato nell'esame di laurea ridotto in centesimi (cioè per 10/11 se originariamente riferito a 110);

c) i seguenti punteggi per coloro che hanno sostenuto la o le prove facoltative di lingue estere;

per le lingue inglese e tedesca: il punto di merito, sempreché non inferiore a 12/20;

per le altre lingue: 6 punti se il punto di merito è compreso fra 12 e 18/20; 12 punti qualora detto punto di merito risulti superiore a 18/20;

d) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 4 punti per i candidati classificati nella prima categoria «ottimo»; 2 punti per i candidati classificati nella seconda categoria «buono»; nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella terza categoria «sufficiente».

Gli altri titoli, eventualmente presentati dai concorrenti in aggiunta a quelli richiesti per l'ammissione, saranno valutati aggiungendo alla suddetta somma:

16 punti per l'attestato comprovante il superamento del corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia per laureati riconosciuto dal Ministero della difesa;

10 punti per l'attestato rilasciato da una Università della Repubblica comprovante il superamento dell'esame di meteorologia o fisica dell'atmosfera (o titolo di disciplina strettamente affine);

8 punti per l'attestato comprovante il superamento del corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia per diplomati riconosciuto dal Ministero della difesa;

5 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica oltre a quella che ha dato diritto all'ammissione al concorso;

4 punti per l'attestato comprovante il superamento del corso propedeutico di meteorologia aeronautica riconosciuto dal Ministero della difesa.

I punteggi relativi al corso di meteorologia per laureati, al corso di meteorologia per diplomati ed al corso propedeutico di meteorologia non sono cumulabili tra loro.

4 punti per il brevetto di pilota militare o per il brevetto civile di secondo grado;

2 punti per il brevetto di pilota civile di 1° grado;

1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio tecnico-aeronautico prestato;

da 1/2 a 3 punti, secondo la valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonché del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La commissione ha, altresì, facoltà di assegnare a suo giudizio insindacabile, da 1 a 4 punti complessivamente, per le pubblicazioni ed i titoli di cui alle lettere *e*) e *h*) del precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le norme contemplate nell'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva ancorché non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata.

Qualora il candidato, per qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal Sindaco;

7) il diploma originale del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere in carta semplice:

a) la dichiarazione di accettazione della nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo chimici o ruolo fisici;

b) la dichiarazione, anche se negativa, relativa ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, resi in precedenza allo Stato o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono comprovante la loro appartenenza alla pubblica amministrazione.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso, essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o, per altri concorsi, presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministero della difesa può, con decreto motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 11.

La nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico sarà conferita, in ordine di merito, ai concorrenti dichiarati idonei nelle graduatorie dei singoli ruoli nel limite dei posti indicati all'art. 1.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva, qualora lo ritenga opportuno, la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per ricoprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso, dopo la nomina, dovranno frequentare un corso di istruzione militare e professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1980
Registro n. 25 Difesa, foglio n. 388

ALLEGATO 1

PROGRAMMI DI ESAME

ESAMI OBBLIGATORI

RUOLO CHIMICI

Chimica fisica

Svolgimento di un tema con la risoluzione di un problema sulla base del programma universitario della materia omonima, con particolare riguardo ai seguenti argomenti: Prima legge della termodinamica - Seconda legge della termodinamica - Cambiamenti di stato - Soluzioni ed equilibri di fase - Termodinamica ed equilibrio chimico - Cinetica chimica - Elettrochimica - Struttura atomica e radioattività - Il legame chimico - Lo stato solido - Lo stato liquido - Alti polimeri - Principi di chimica e fisica nucleari.

Chimica organica

Svolgimento di un tema sulla base degli argomenti: Strutture e proprietà dei composti organici (legami, isomeria, caratteristiche chimico-fisiche) - Idrocarburi saturi ed insaturi - Idrocarburi aromatici - Gruppi funzionali (proprietà conferite alle molecole della loro presenza e reazioni caratteristiche).

Chimica applicata

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti: Metalli e leghe (prodotti siderurgici, leghe leggere e ultraleggere, leghe di rame, superleghe) - Prodotti petroliferi (carburanti, lubrificanti, fluidi idraulici) - Materiali macromolecolari (materiali plastici, gomme, vernici, adesivi, fibre tessili) - Esplosivi - Propellenti.

RUOLO FISICI

Matematica

Svolgimento di un tema sulla base dei programmi universitari di analisi algebrica, analisi infinitesimale e geometria analitica.

Fisica

Svolgimento di due temi, di natura descrittiva con eventuale applicazione numerica, sulla base dei programmi universitari con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

1ª *Prova scritta*:

Campi scalari e vettoriali - Meccanica del punto e fondamenti di meccanica dei sistemi - Meccanica dei fluidi - Propagazione di onde elastiche nei mezzi continui.

2ª *Prova scritta*:

Termologia e principi della termodinamica, con applicazioni ai sistemi omogenei e non omogenei - Teoria cinematica dei gas - Campi elettrici e magnetici - Conduzione elettrica - Campi e correnti variabili - Emissioni, propagazione, assorbimento delle onde elettromagnetiche - Corpo nero - Ottica geometrica e fisica - Fondamenti di struttura della materia e di fisica nucleare.

ESAMI FACOLTATIVI

Lingue estere (prova scritta).

Le prove di lingue estere consisteranno in traduzioni di brani dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo e dal tedesco.

E' in facoltà della commissione autorizzare l'uso del vocabolario.

I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . appartenente al distretto militare di . . . . . residente a (1) . . . . . . (codice postale) . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo . . . . ., di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1980.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole; o vedovo con o senza prole), con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2) . . . . .;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . ;

di non aver riportato condanne penali (4) . . . ;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno accademico . . . . con la votazione di . ;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . ;

di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente (o seguenti) lingua estera (6) . . . . ;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . .

---

(1) Luogo di residenza, con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. L'aspirante dovrà specificare se sia stato o meno giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Le prove facoltative sono costituite da esami su una o due lingue estere da scegliersi fra le seguenti: inglese, francese, spagnola e tedesca.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, di un notaio o del cancelliere. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto dei capi ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comando di Corpo.

(8676)

OSPEDALI DI PISA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del centro trasfusionale;

un posto di aiuto della divisione gastroenterologica;

un posto di assistente del secondo servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della sezione ustionati aggregata alla clinica dermosifilopatica;

un posto di assistente della sezione di broncologia aggregata alla divisione pneumologica;

un posto di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

(3124/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI CORTONA

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cortona (Arezzo).

(3122/S)

OSPEDALE « VIARANA » DI BESANA BRIANZA

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Besana Brianza (Milano).

(3123/S)

OSPEDALE « G. GIGLIO » DI CEFALÙ

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cefalù (Palermo).

(3137/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e macrobiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e macrobiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cefalù (Palermo).

(3138/S)

OSPEDALE « S. TIMOTEO » DI TERMOLI

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Termoli (Campobasso).

(3139/S)

OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siderno (Reggio Calabria).

(3140/S)

OSPEDALE « F. LOTTI » DI PONTEDERA

Concorso ad un posto di primario della divisione oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pontedera (Pisa).

(3141/S)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI S. GIOVANNI IN PERSICETO

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione del l'ente in San Giovanni in Persiceto (Bologna).

(3142/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1980, n. **6.**

Ulteriore proroga ai termini di scadenza della legge regionale 12 aprile 1979, n. 30, relativa a norme concernenti l'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art 1 della legge regionale n. 30 del 12 aprile 1979, scadrà il 31 dicembre 1980.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della *Costituzione* e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 gennaio 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 *gennaio* 1980.

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1980, n. **7.**

Modifica della legge regionale del 2 maggio 1973, n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le lettere *D)* ed *H)* del primo comma dell'art. 8 della legge 2 maggio 1973, n. 16, sono sostituite dalle seguenti:

D) Zona IV - comprende i comuni di Configni - Cottanello - Montasola - Roccantica - Salisano - Vacone per intero e Casperia - Mompeo - Montebuono - Poggio Catino - Poggio Mirteto - Torri in Sabina in parte.

H) Zona VIII - comprende i comuni di Ascrea - Belmonte in Sabina - Castel di Tora - Collalto Sabino - Colle di Tora - Collegiove - Longone Sabino - Nespolo - Paganico Sabino - Pozzaglia Sabino - Rocca Sinibalda - Turania - Poggio Moiano - Torricella in Sabina per intero e Casaprota - Monteleone Sabino in parte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 gennaio 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 *gennaio* 1980.

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1980, n. 8.

Bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 3 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 30 *gennaio* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1980, n. 9.

Variazioni al bilancio regionale per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 3 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 30 *gennaio* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1980, n. 10.

Norme transitorie per la contabilità ed il finanziamento delle unità sanitarie locali, per il finanziamento degli enti che esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale e per la gestione degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Per la contabilità ed il finanziamento delle unità sanitarie locali e per il finanziamento degli enti che nel territorio regionale esercitano ancora le funzioni del servizio sanitario nazionale, salva la eventuale diversa disciplina disposta con legge dello Stato, si applicano per l'anno 1980 le disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 2.

Contabilità unità sanitarie locali

Per il primo esercizio finanziario, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del primo piano socio-sanitario regionale, l'unità sanitaria locale delibera il bilancio di previsione annuale secondo le norme emanate in materia di contabilità delle unità sanitarie locali.

Fino alla adozione della deliberazione indicata al precedente comma, l'unità sanitaria locale provvede all'esercizio delle funzioni ad essa spettanti attraverso un conto provvisorio di gestione che viene aggiornato in relazione alla progressiva attribuzione di funzioni a norma dell'art. 47 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93. Il conto provvisorio di gestione ed i relativi aggiornamenti sono deliberati dall'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione.

Con gli stessi provvedimenti di cui all'art. 47 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, sono dettate disposizioni in ordine ai termini, alle modalità ed ai contenuti del conto provvisorio di gestione.

Gli enti e gli uffici attualmente titolari delle funzioni del servizio sanitario nazionale, i cui compiti vengono a cessare per effetto del graduale trasferimento ai comuni delle funzioni stesse, sono tenuti a fornire alle unità sanitarie locali tutti i dati e gli elementi conoscitivi utili alla predisposizione del conto di cui al precedente comma ed alla conseguente gestione finanziaria dei servizi.

Salvo quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in attesa dell'emanazione delle norme concernenti la contabilità delle unità sanitarie locali, si applica la normativa vigente in materia di contabilità degli enti locali.

Art. 3.

Separazione gestioni e contabilità stralcio

Alle unità sanitarie locali non possono essere imputate attività e passività conseguenti alla gestione delle funzioni da parte degli enti ed uffici che vengono a cessare i compiti nelle materie del servizio sanitario nazionale, riferibili al periodo anteriore alla data del 1° gennaio 1980.

Per gli enti già erogatori di assistenza sanitaria sciolti ai sensi dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le attività e passività di cui al precedente comma, ove non assunte dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, costituiranno oggetto di apposita contabilità stralcio gestita dai comuni competenti per territorio.

La Regione nell'ambito dei provvedimenti di cui all'art. 47 della legge 6 dicembre 1979, n. 93, può prevedere l'utilizzazione da parte dei comuni del personale delle unità sanitarie locali per la gestione della contabilità stralcio di cui al precedente comma.

Le disponibilità finanziarie derivanti da eventuali avanzi di gestione della contabilità stralcio di cui al presente articolo, sono fatte affluire in un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria regionale, per essere destinate alla copertura dei disavanzi di altre gestioni stralcio nell'ambito regionale.

L'eventuale avanzo netto complessivo sarà fatto affluire alla entrata dello Stato ai sensi dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Gli enti ospedalieri, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 8, dovranno formare e conservare, separatamente, le scritture contabili relative alle gestioni degli esercizi 1979 e precedenti e quelle relative alla gestione dell'esercizio finanziario 1980.

E' fatto divieto agli enti stessi di destinare le somme erogate per l'esercizio finanziario 1980 a norma dell'art. 2 della legge regionale 13 settembre 1977, n. 37 e del quarto comma dell'art. 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al pagamento di spese comunque connesse alle gestioni degli esercizi 1979 e precedenti.

Art. 4.

Finanziamento spese correnti unità sanitarie locali

Per l'esercizio finanziario 1980, salve le diverse disposizioni che verranno emanate in sede di approvazione del piano socio-sanitario regionale, ed in relazione alla progressiva attribuzione di funzioni a norma dell'art. 47 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, la Regione assicura con cadenza trimestrale il finanziamento delle spese correnti delle unità sanitarie locali, sulla base del fabbisogno finanziario risultante dal conto provvisorio di gestione di cui al precedente art. 2, nei limiti della quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla regione Lazio e tenuto conto della spesa sostenuta nell'anno 1979 nel territorio della unità sanitaria locale stessa dagli enti già titolari delle funzioni ad essa attribuite.

Per il primo trimestre dell'esercizio 1980 e comunque fino alla attribuzione alle unità sanitarie locali delle funzioni ad esse spettanti, la Regione assicura comunque alle medesime il fabbisogno finanziario per il funzionamento degli organi istituzionali, nonchè per le eventuali spese correnti indispensabili nella fase di prima organizzazione e funzionamento dei relativi uffici.

Art. 5.

Finanziamento spese correnti enti operanti nelle materie del servizio sanitario nazionale

Per l'esercizio finanziario 1980 e fino alla attribuzione alle unità sanitarie locali delle funzioni degli enti che nel territorio esercitano le competenze del servizio sanitario nazionale, si applicano le modalità previste dall'art. 52, quarto e sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le somme destinate al finanziamento delle spese correnti da sostenere direttamente dalla Regione o da parte degli enti di cui al precedente comma, fatta eccezione per quelli ospedalieri, sono ripartite, nei limiti della quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione stessa, sulla base del fabbisogno finanziario evidenziato per ciascun trimestre e tenuto conto della spesa sostenuta da ciascun ente, nell'anno 1979, nel territorio regionale.

Art. 6.

Finanziamento spese correnti enti ospedalieri

In attesa della attribuzione alle unità sanitarie locali delle funzioni, dei beni, delle attrezzature e del personale degli enti ospedalieri, per l'anno 1980, gli enti stessi, in deroga all'art. 1 della legge regionale 13 settembre 1977, n. 37, sentiti gli organi delle competenti unità sanitarie locali, deliberano il proprio bilancio di previsione, per quanto riguarda le spese correnti, secondo gli importi determinati in via definitiva dalla giunta regionale per l'esercizio finanziario 1979, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale medesima.

Gli stanziamenti del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1980, riferiti agli oneri per il personale, dovranno essere aumentati in relazione alle prevedibili maggiori spese derivanti dalle assunzioni effettuate nel corso dell'anno 1979 e da quelle da effettuare nell'anno 1980, dalla progressione in carriera del personale in servizio nonchè dalle prevedibili variazioni della indennità integrativa speciale.

La Regione, nei termini e con le modalità previste dall'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1977, n. 37, provvederà alla rideterminazione delle quote di finanziamento degli enti ospedalieri, qualora ciò si renda indispensabile in relazione alla data di attribuzione delle funzioni degli enti medesimi alle unità sanitarie locali.

Per l'esercizio finanziario 1980 è fatto comunque divieto agli enti ospedalieri di assumere impegni di spesa a carattere pluriennale.

Art. 7.
Enti ospedalieri della città di Roma

Gli enti ospedalieri della città di Roma, per i quali sono stati adottati i provvedimenti previsti all'art. 9 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, deliberano il proprio bilancio di previsione secondo quanto previsto al precedente articolo, includendo nelle spese correnti gli oneri riferiti al personale in posizione di comando ai sensi dell'art. 13 della legge sopracitata, nonchè quelli relativi all'acquisto di beni e servizi nella misura determinata nell'esercizio finanziario 1979 a favore degli enti originari, evidenziando, comunque, la spesa inerente i singoli ospedali dipendenti.

A tal fine, gli enti ospedalieri originari sono tenuti a trasmettere agli enti ospedalieri interessati tutti i dati e le notizie concernenti gli oneri di cui al precedente comma, non più inclusi nei propri bilanci, riportando per ogni stabilimento ospedaliero, lo stanziamento determinato in via definitiva dalla giunta regionale per l'anno 1979.

Art. 8.
Finanziamento delle spese in conto capitale

Per l'esercizio finanziario 1980, il finanziamento delle spese in conto capitale delle unità sanitarie locali e degli enti che nel territorio regionale esercitano ancora le funzioni del servizio sanitario nazionale è effettuato secondo quanto disposto dal piano socio-sanitario regionale.

Fino all'approvazione del piano socio-sanitario regionale, nei casi di assoluta urgenza, qualora si renda necessario per le esigenze dell'assistenza provvedere all'acquisto, alla sostituzione o al rinnovo di impianti ed attrezzature e semprechè le esigenze stesse non possano essere soddisfatte mediante l'utilizzazione integrata dei beni in dotazione ad altre strutture sanitarie esistenti sul territorio, le unità sanitarie locali e gli altri enti che nel territorio regionale esercitano ancora le funzioni del servizio sanitario nazionale presentano apposita richiesta di finanziamento, corredata da una relazione illustrativa contenente la valutazione delle spese nonchè i motivi che la rendono necessaria.

La giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare permanente del consiglio regionale, determina l'assegnazione dei fondi ritenuti necessari.

Art. 9.
Gestione transitoria degli enti ospedalieri

Nelle more del trasferimento ai comuni e dell'attribuzione alle unità sanitarie locali delle funzioni degli enti ospedalieri, i relativi consigli di amministrazione provvedono alla gestione dell'assistenza ospedaliera d'intesa con gli organi delle unità sanitarie locali. Detti organi provvedono tra l'altro:

a) all'adozione di tutti gli atti necessari per l'effettivo trasferimento delle funzioni, dei beni, delle attrezzature, dei rapporti giuridici ai comuni competenti per territorio, ai sensi dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) all'adozione degli enti necessari per il trasferimento del personale alle unità sanitarie locali.

I consigli di amministrazione degli enti ospedalieri da cui dipendono stabilimenti ubicati nell'ambito territoriale di più unità sanitarie locali provvedono, nei termini che verranno indicati dalla Regione, a predisporre progetti di riparto dei beni, delle attrezzature e del personale da attribuire ad ogni unità sanitaria locale.

Art. 10.
Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 gennaio 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 gennaio 1980.

(6810)

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1980, n. **11.**

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1978 della regione Lazio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 29 *marzo* 1980)

(*Omissis*).

(6811)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1980, n. **15.**

Organizzazione delle unità locali dei servizi di assistenza sanitaria e sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 31 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'UNITA' LOCALE

Art. 1.
Articolazione funzionale

Per il conseguimento delle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'unità locale organizza servizi, uffici e presidi.

Tutta l'organizzazione opera, di norma, in base ai principi della pianificazione, della professionalità e della responsabilizzazione, individuale e collegiale, e si articola in:

ufficio di direzione;

servizio affari generali e del personale;

servizio finanza e patrimonio;

servizio per la tutela sanitaria materno-infantile e dell'età evolutiva;

servizio per la medicina di base;

servizio per la medicina ospedaliera, specialistica e relativi presidi multizonali;

servizio igiene pubblica, medicina fiscale, legale e del lavoro, ecologia e relativi presidi multizonali;

servizio veterinario;

servizio per la tutela sociale materno-infantile e dell'età evolutiva;

servizio per la tutela sociale dell'età adulta e dell'anziano;

distretti socio sanitari di base, con articolazioni in aree elementari.

In rapporto alla dimensione dell'U.L., è possibile accorpare i servizi; a tal uopo l'U.L., prima di procedere alla loro articolazione, sottopone la proposta di regolamento dei servizi stessi alla giunta regionale che, sentita la commissione consiliare competente, esprime parere vincolante.

Art. 2.

Funzionamento

La strutturazione dei servizi e presidi di cui al precedente art. 1 viene definita in sede di pianta organica, su conforme indicazione della normativa statale e regionale vigente in materia.

Ciascuna articolazione della struttura organizzativa concorre al conseguimento delle finalità programmatorie mediante collegamenti funzionali; l'ufficio di direzione coordina i servizi; i servizi coordinano, per materie connesse e per gruppi omogenei di obiettivi, i presidi, i dipartimenti, i distretti e le aree elementari; fra singoli dipartimenti, presidi, distretti e aree elementari è consentito, nell'ambito delle direttive dell'ufficio di direzione, il collegamento diretto per materie connesse.

TITOLO II
ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'UNITA' LOCALE

Capo I
L'UFFICIO DI DIREZIONE

Art. 3.

Funzioni

L'ufficio di direzione realizza il raccordo fra gli organi dell'U.L., e l'intera struttura di questa, con compiti, tra l'altro, sia di consulenza tecnico-manageriale nei confronti del comitato di gestione sia di attuazione della funzione politico-decisionale dello stesso.

Esso provvede all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento dei servizi socio-sanitari ed amministrativi, ai sensi del successivo art 6.

Art. 4.

Composizione

L'ufficio di direzione è composto:

a) dal coordinatore sanitario e dal coordinatore amministrativo dell'U.L.;

b) dai responsabili di ciascun servizio sanitario e amministrativo;

c) dal responsabile sanitario del presidio ospedaliero;

d) dai responsabili dei presidi e servizi multizonali.

Il regolamento dell'U.L. può prevedere che responsabili di presidi extra ospedalieri di particolare importanza siano componenti dell'ufficio di direzione.

Qualora i comuni si avvalgano della facoltà prevista dall'art. 31 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 35, l'ufficio di direzione dell'U.L. è integrato limitatamente alle attività di gestione delle funzioni sociali:

dai responsabili dei servizi sociali.

Art. 5.

Ufficio della direzione

Sono uffici direttamente dipendenti dalla direzione:

a) l'ufficio per la segreteria, la verbalizzazione e la stesura degli atti degli organi dell'U.L.;

b) ufficio legale per il contenzioso e per i rapporti convenzionali con istituzioni pubbliche e private che concorrano alla realizzazione delle finalità dell'U.L.;

c) l'ufficio per la disposizione dei programmi, dei bilanci, e per la verifica dello stato di attuazione degli stessi;

d) l'ufficio tecnico per la manutenzione e la ristrutturazione dei beni immobili, la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli arredi, la vigilanza sulle opere affidate a terzi, la gestione delle officine interne e l'inventario dei beni mobili affidati all'U.L.; per l'emanazione di direttive e per la vigilanza sugli uffici o sugli operatori tecnici eventualmente dislocati, in base al regolamento dell'U.L., presso presidi e distretti;

e) l'ufficio del sistema informativo locale;

f) l'ufficio per formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale del personale;

g) l'ufficio per il servizio farmaceutico, per la gestione del prontuario farmaceutico, per le attività di informazione e di educazione al farmaco; per il coordinamento delle farmacie pubbliche e la vigilanza su quelle private, per la distribuzione degli armadi farmaceutici nei distretti.

Il regolamento, in rapporto alle dimensioni dell'U.L. e secondo le indicazioni appositamente stabilite dalla giunta regionale, può prevedere l'istituzione dei nuovi uffici o il loro accorpamento.

Art. 6.

Competenze dell'ufficio di direzione e dei coordinatori

Le competenze dell'ufficio di direzione si articolano come segue:

a) predisposizione dei bilanci preventivi e consultivi, annuali e pluriennali;

b) predisposizione dei piani e programmi pluriennali e dei progetti-obiettivo interessanti più servizi;

c) predisposizione della pianta organica unificata riguardante il personale sanitario, amministrativo e sociale dell'U.L.;

d) predisposizione dei regolamenti di organizzazione;

e) predispozione di convenzioni per la consulenza di esperti e per i rapporti con istituzioni pubbliche o private che concorrono alla realizzazione delle finalità dell'U.L.;

f) coordinamento e riscontro trimestrale dell'attività complessiva;

g) attività consultiva, su richiesta degli organi dell'U.L. e dei singoli coordinatori.

Le competenze dei coordinatori si articolano come segue:

a) predisposizione degli schemi di deliberazione degli organi dell'U.L., non rientranti nella competenza dell'ufficio di direzione in sede collegiale;

b) esecuzione degli atti a contenuto descrezionale deliberati dagli organi dell'U.L.;

c) esecuzione delle deliberazioni a contenuto vincolato degli organi dell'U.L.;

d) coordinamento delle attività dei singoli servizi nell'ambito dei programmi, dei progetti e dei bilanci approvati;

e) rapporti esterni con enti ed istituzioni;

f) consulenza tecnico-manageriale nei confronti del comitato di gestione;

g) compiti di attuazione delle direttive di carattere politico-decisionale emanate dal comitato di gestione

I coordinatori partecipano con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione.

La verbalizzazione degli atti emanati dagli organi delle U.L., le certificazioni e le autenticazioni sono di competenza del coordinamento amministrativo.

Le funzioni connesse al coordinamento sanitario e al coordinamento amministrativo vengono attribuite al comitato di gestione dell'U.L. per incarico di durata triennale rinnovabile.

Gli incarichi di coordinatore sanitario e di coordinatore amministrativo sono conferiti a funzionari — scelti tra i componenti l'ufficio di direzione con i criteri di cui al comma settimo e ottavo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 — che appartengano rispettivamente al ruolo sanitario e al ruolo amministrativo del personale del servizio sanitario nazionale e che siano in possesso dei requisiti del terzo comma del medesimo art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Capo II
I SERVIZI

Art. 7.

Il servizio

Il servizio è la ripartizione organizzativa fondamentale per il conseguimento, con la modalità di cui al precedente art. 2, degli obiettivi strumentali dell'U.L.

Secondo il regolamento dell'U.L. ciascun servizio può, in sede centrale, articolarsi in più uffici.

Art. 8.

Articolazione dei servizi dell'U.L.

L'organizzazione dell'U.L. si articola nei seguenti servizi:

Servizio affari generali e del personale:

per la gestione degli affari generali e per la gestione del personale, sia sotto l'aspetto amministrativo che di direzione e coordinamento, salvo il rapporto gerarchico dei dipendenti rispetto ai responsabili delle strutture centrali e periferiche in cui operano; nonchè per la gestione di materie affini.

Servizio finanza e patrimonio:

per i riscontri contabili; per i servizi di tesoreria e di cassa; per la separata gestione amministrativa delle funzioni in materia di assistenza sociale e sanitaria; per l'emanazione di direttive e la vigilanza sugli uffici economico-finanziari eventualmente dislocati, in base al regolamento dell'U.L., presso i presidi ed i distretti; per la predisposizione degli appalti e contratti per l'acquisizione dei beni e servizi occorrenti al funzionamento dell'U.L.; per la gestione dei servizi economali; per la tenuta dell'inventario dei beni mobili; per l'emanazione di direttive e per la vigilanza sugli uffici economali e di approvvigionamento eventualmente dislocati, in base al regolamento dell'U.L., presso presidi, servizi multizonali e distretti; nonchè per la gestione di materie affini.

Servizio per la tutela sanitaria materno-infantile e dell'età evolutiva:

per la protezione sanitaria materno-infantile, dell'età scolare e prelavorativa, nelle fasi preventiva, curativa e riabilitativa e nelle sedi domiciliare, ambulatoriale, ed ospedaliera, attraverso la predisposizione di specifici progetti-obiettivi riguardanti in particolare l'attività consultoriale materno-pediatrica e familiare, la medicina scolastica, l'educazione sanitaria, l'assistenza continuata ai portatori di minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali; nonchè per la gestione di materie affini.

Servizio per la medicina di base:

per la protezione sanitaria dell'individuo nelle fasi preventiva, curativa e riabilitativa e nelle sedi domiciliari e ambulatoriali per l'educazione sanitaria; nonchè per la gestione di materie affini.

Servizio per la medicina ospedaliera, specialistica e relativi presidi multizonali:

per le attività sanitarie a livello ospedaliero e specialistico, anche attraverso la predisposizione di specifici progetti-obiettivo riguardanti, in particolare, la medicina sportiva, la tutela della salute mentale, gli stati di minorazione fisica, psichica e sensoriale, la tutela della salute degli anziani, con particolare riguardo ai lungoassistiti; nonchè per la gestione di materie affini.

Servizio igiene pubblica, medicina fiscale, legale e del lavoro, ecologia e relativi presidi multizonali:

per la prevenzione e la tutela degli inquinamenti dell'aria, dell'acqua, del suolo e dell'abitato; per la programmazione e gestione delle attività ispettive a carattere igienico-sanitario, per l'attività di medicina legale e per le connesse consulenze alle strutture socio-sanitarie territoriali;

per la prevenzione di malattie infettive, delle malattie professionali e degli infortuni negli ambienti di vita o di lavoro, per l'igiene della produzione, distribuzione e vendita degli alimenti non di origine animale.

Nelle unità locali con alta concentrazione industriale il regolamento delle stesse può prevedere l'istituzione di uno specifico servizio operativo per l'igiene, la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro; nonchè per la gestione di materie affini.

Servizio veterinario:

per la profilassi e la polizia veterinaria delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive, per l'igiene degli allevamenti e delle produzioni animali con particolare riferimento alla vigilanza sui relativi impianti; per il controllo sulla produzione, distribuzione e impiego dei mangimi e degli integratori, nonchè dei farmaci di uso veterinario, per l'organizzazione dell'assistenza zooiatrica, ivi compresa l'educazione e la profilassi veterinaria; per l'ispezione e la vigilanza sui prodotti e sugli alimenti di origine animale o che siano composti da prodotti prevalentemente di origine animale, nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione e somministrazione; per il controllo della pulizia dei locali, degli impianti, degli utensili, nonchè dell'igiene del personale addetto alla produzione, trasformazione e vendita di prodotti alimentari di origine animale o comunque composti prevalentemente da prodotti di origine animale; nonchè per la gestione di materie affini.

Servizio per la tutela sociale materno-infantile e dell'età evolutiva:

per le attività finalizzate alla tutela materno-infantile, dell'età scolare e dell'età prelavorativa, allo scopo di promuovere sul territorio condizioni di apprendimento e di sviluppo adeguate ai bisogni socio-culturali dei singoli e dei gruppi; per l'individuazione precoce dei casi di bisogno e per la riabilitazione psico-sociale nel proprio ambiente, con particolare riguardo;

agli stati di tossicodipendenza e di minoranze psico-sensoriale, attraverso la predisposizione di specifici progetti-obiettivo, nonchè per la gestione di materie affini.

Servizio per la tutela sociale dell'età adulta e dell'anziano:

per la realizzazione d'interventi finalizzati al raggiungimento di un compiuto sistema di sicurezza sociale ed in particolare per la rimozione delle cause di emarginazione e di disadattamento; per l'individuazione precoce dei casi di disagio sociale; per la riabilitazione dei soggetti portatori di minorazioni psico-sensoriali; per la valorizzazione e la protezione degli anziani e per il loro inserimento sociale, attraverso la predisposizione di specifici progetti-obiettivo; nonchè per la gestione di materie affini.

Art. 9.

Le attività sanitarie e sociali dell'U.L.

Le attività sanitarie e sociali dell'U.L. devono essere espletate in maniera unitaria e globale, secondo criteri intersettoriali ed interdisciplinari, assicurando il rapporto costante con i presidi e servizi ospedalieri e assistenziali pubblici e privati convenzionati.

I collegamenti conseguenti sono realizzati mediante:

a) la predisposizione di programmi e progetti unitari;

b) l'organizzazione unitaria degli interventi;

c) la verifica dei programmi e degli interventi.

Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi precedenti sono individuati nel regolamento dell'U.L. e, volta per volta, nei singoli progetti-obiettivo e nei regolamenti di servizio, idonei metodi e strumenti operativi, tenuto conto delle competenze dei rasponsabili dei servizi e degli organi di consultazione tecnica.

Art. 10.

Il responsabile del servizio

A ciascun servizio è preposto un responsabile, che provvede:

a) alla direzione degli uffici ed al coordinamento delle attività dei presidi, dipartimenti e distretti nelle materie di competenza;

b) allo svolgimento delle funzioni di promozione e di vigilanza, nell'ambito del servizio, per l'attuazione dei programmi e dei bilanci;

c) all'emanazione, secondo le direttive ricevute, degli atti di ordinaria amministrazione all'interno del servizio;

d) ai collegamenti esterni con enti e istituzioni pubbliche e private convenzionati operanti nelle materie di competenza del servizio.

Art. 11.

Composizione e compiti del comitato di consulenza tecnica

In ogni U.L. è istituito un comitato di consulenza tecnica, composto:

a) dai responsabili dei servizi operativi individuati al precedente art. 1 e dai responsabili dei dipartimenti;

b) da rappresentanti degli operatori sanitari, sociali ed amministrativi, in rapporto alle specifiche professionalità, scelti nel numero e con le modalità stabilite dal regolamento dell'U.L.

Lo stesso regolamento può prevedere l'inclusione nel comitato di consulenza tecnica dei responsabili dei presidi e degli uffici interessati alle materie da trattare, nonchè dei rappresentanti di enti o istituzioni convenzionati per l'esercizio delle funzioni proprie dell'U.L.

Il comitato di consulenza tecnica è presieduto da uno dei suoi componenti eletto alternativamente per turni di un anno.

Esso:

a) formula proposte all'ufficio di direzione per l'elaborazione di piani e programmi di interventi e di progetti-obiettivo;

b) esamina trimestralmente i risultati conseguiti attraverso l'attuazione degli interventi di cui sopra, relazionandone ai competenti organi dell'U.L.;

c) esprime pareri su ogni questione che gli venga proposta dal comitato di gestione;

d) formula proposte per l'organizzazione del lavoro e le modalità degli interventi.

Capo III

I SERVIZI DI BASE

Art. 12.

Il distretto

Al fine di assicurare un diffuso ed adeguato livello di servizi le unità locali, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, articolano il proprio territorio in distretti di base.

Il distretto è organizzato dall'U.L. come centro di servizi differenziati capace di erogare, in modo continuativo e stabile e con riferimento ad aree territoriali individuate in base al comma precedente, prestazioni integrate attinenti:

i servizi di prima istanza e di pronto intervento;

la raccolta degli elementi utili alla conoscenza dell'ambiente;

l'attuazione dei programmi dell'U.L.

Nel distretto si realizza la partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi in conformità a quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 35.

Art. 13.

Criteri per l'articolazione dell'U.L. in distretti

Per un'adeguata organizzazione dei servizi previsti dalla presente legge, ai sensi dell'art. 10, terzo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'individuazione dei distretti viene effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

a) corrispondenza dell'area distrettuale ad una popolazione compresa, di norma, fra i 10.000 e i 20.000 abitanti per i centri urbani di oltre 20.000 abitanti e fra i 4.000 e i 10.000 abitanti per quelli inferiori a 20.000 abitanti;

b) densità demografica e sua dinamica sul territorio, con particolare riguardo a zone montane e rurali di notevole estensione ed a quartieri urbani ad alta concentrazione di abitanti;

c) presenza di aree ad alto rischio per specifici tipi di lavorazione industriale o agricola;

d) flussi gravitazionali richiamati da motivi sociali, commerciali, di lavoro;

e) stato di viabilità e struttura dinamica dei trasporti;

f) rapporto con gli ambiti territoriali comunali.

Sulla base delle indicazioni emergenti dai punti *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) sono consentite deroghe ai limiti demografici posti nel punto *a*).

Art. 14.

Organizzazione e funzionamento

Il distretto che opera con modalità e finalità unitarie, è costituito:

a) dagli operatori sanitari i quali, in rapporto alle indicazioni dei singoli progetti-obiettivo, alla natura dell'intervento e al tipo di professionalità richiesto, possono essere funzionalmente raggrupati in équipes fisse o mobili;

b) da uno o più operatori amministrativi-diretti ove occorra, da un funzionario con qualifica compresa nella tabella *A* — ruolo amministrativo — allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 per la raccolta dei dati e lo svolgimento delle attività amministrative ed esecutive, da svolgere, anche in modo saltuario, nel luogo di residenza e di dimora del cittadino, utilizzando la struttura sanitaria o quella comunale;

c) da uno o più operatori per i servizi sociali — qualora i comuni si avvalgano della facoltà prevista dall'art. 31 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 35 — che curano i servizi nell'ambito del distretto medesimo e che promuovono il collegamento organizzativo tra i vari operatori che esplicano la loro attività, singolarmente o in équipe, presso le sedi del distretto o sul territorio;

d) da un responsabile sanitario, da individuare tra i sanitari del distretto — con qualifica compresa nella tabella *A* (ruolo sanitario), allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 — che vigila sul funzionamento del distretto stesso e promuove il collegamento organizzativo fra i vari operatori che esplicano la loro attività, singolarmente e in équipe, presso le sedi del distretto o sul territorio.

Gli operatori, sotto il profilo organizzativo, sono coordinati dal responsabile sanitario e, sotto il profilo funzionale, in rapporto alle loro diverse professionalità e funzioni, dai servizi dell'U.L. competenti per materia, in collegamento operativo diretto con i dipartimenti e i servizi interessati.

Il regolamento dell'U.L. provvederà all'articolazione organizzativa di ogni distretto.

Il servizio di distretto si affianca a strutture poliambulatoriali del tipo indicato dal piano sanitario regionale o, in mancanza, dal consiglio regionale.

I servizi sociali di distretto si affiancano a strutture polivalenti che saranno conformate alle indicazioni delle relative leggi di settore.

Art. 15.

Attività del distretto di base

Per l'attuazione dei compiti di cui all'art. 12, le attività fondamentali svolte nel distretto sono le seguenti:

a) la tutela dell'igiene pubblica e dell'alimentazione; la profilassi delle malattie infettive e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; gli accertamenti e le certificazioni di cui alla lettera *q*) dell'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n 833; gli accertamenti e le certificazioni che, assieme alle attività igienico-sanitarie, profilattico-preventivo e medico-legali, vanno assicurate in ogni area elementare con sanitari residenti utilizzando preferenzialmente medici già ufficiali sanitari e/o condotti;

b) la medicina preventiva e dell'età evolutiva; l'assistenza medico-generica e pediatrica, ambulatoriale e domiciliare, con servizi di guardia permanente e trasporto infermi; le attività consultoriali materno-infantili e familiari; le attività poliambulatoriali specialistiche; l'igiene e la salute mentale; la medicina dello sport e la tutela dell'attività sportiva; la prevenzione delle tossicodipendenze; la riabilitazione in sede ambulatoriale e domiciliare; la distribuzione dei farmaci per uso umano; l'assistenza familiare e infermieristica a domicilio;

c) le attività consultoriali materno-infantili e familiari dal punto di vista sociale; l'assistenza familiare a domicilio; la promozione dei processi di socializzazione a favore delle persone più facilmente emarginate (anziani, handicappati, ecc.); l'attività di assistenza economica in favore di individui in stato di bisogno; l'attività d'informazione e di indirizzo per la corretta utilizzazione dei servizi. Attività di promozione finalizzata a rimuovere le cause dello stato di bisogno e attività a favore di minori soggetti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, nell'ambito della competenza amministrativa e civile; attività di promozione terapeutica ed inserimento sociale per i tossicodipendenti ed alcoolizzati;

d) la profilassi delle malattie infettive, diffusive e infestive degli animali, il controllo e la vigilanza sull'igiene della produzione e dei prodotti finiti, sul commercio e sulla distribuzione degli alimenti di origine animale, nonchè sulle mense collettive, cucine aziendali, refezioni, ristoranti, ecc., che utilizzano alimenti di origine animale o composti prevalentemente da prodotti di origine animale; la polizia veterinaria; la vigilanza sull'alimentazione e sui farmaci per la zootecnia; l'ispezione e la vigilanza sugli allevamenti, sui macelli e sui mercati ittici; l'assistenza zooiatrica e la vigilanza sull'assistenza stessa, quando svolta da strutture ed operatori privati; la vigilanza sulla fecondazione artificiale e nella riproduzione animale; i servizi statistici; gli accertamenti e le certificazioni di competenza veterinaria;

e) l'informazione e l'educazione sanitaria.

Art 16.

L'area elementare

Il distretto, al fine di realizzare la tutela della salute, nonchè il diritto alla sicurezza sociale dei cittadini nei rispettivi ambienti di vita e di lavoro, assicura i propri servizi articolandoli anche per sub-aree elementari.

L'area elementare coincide, di regola, con una dimensione demografica di 5 mila abitanti, con eccezione per le zone rurali ove tale area coincide in genere con il territorio di un comune.

Il distretto assicura in ogni area elementare un servizio sanitario e sociale integrato, espletato da un gruppo di operatori, alcuni dei quali con residenza nella stessa area ed altri con presenza periodica. E' assicurata, comunque, la presenza continua con residenza e dimora fissa, di almeno

un medico generico, di un paramedico (infermiere professionale e/o ostetrica) in ogni area elementare di mille abitanti o frazione di mille se distante dalla sede del distretto.

Art. 17
Attività dell'area elementare

Le attività di cui al precedente art. 15 sono assicurate nell'ambito distrettuale mediante servizi presenti sia nelle aree elementari di cui all'art. 16, sia nella sede del distretto stesso.

Capo IV

IL PRESIDIO

Art. 18.
Il presidio

Il presidio è una entità tecnico-funzionale, autonoma dal punto di vista organizzativo e complessa in quanto risultante dalla combinazione di più servizi integrati.

Esso ha funzioni prevalentemente strumentali ed è utilizzato dai servizi dell'U.L. e dai rispettivi distretti ai fini del perseguimento degli obiettivi dell'attività dell'U.L.

I presidi sono individuati dal piano sanitario regionale.

Sezione I. — *L'ospedale*

Art. 19.
Lo stabilimento ospedaliero

Lo stabilimento ospedaliero è una struttura dell'U.L. per il ricovero, la diagnosi e la cura degli infermi e partecipa alla difesa attiva della salute in coordinamento con le attività degli altri presidi e servizi dell'U.L.

Fino all'emanazione del piano sanitario regionale, di cui al secondo comma dell'art 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, resta fermo quanto disposto dalla vigente normativa regolante la materia.

Art. 20.
Assegnazione di operatori allo stabilimento ospedaliero

Per le attività tecnico-economali e per adempimenti amministrativi, nonchè per la raccolta dei dati informativi, l'ufficio di direzione dell'U.L. assegna allo stabilimento ospedaliero operatori amministrativi, diretti da un funzionario con qualifica compresa nella tabella *A*, ruolo amministrativo, allegato 1, al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Sezione II. — *I dipartimenti ospedalieri*

Art. 21
Il dipartimento ospedaliero

Il dipartimento ospedaliero realizza;

a) l'integrazione tra divisioni, sezioni e servizi affini e complementari;

b) il collegamento tra servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali;

c) la gestione delle attività sanitarie sulla base dell'integrazione delle competenze in modo da valorizzare anche il lavoro di gruppo.

Art. 22.
Dipartimento a direzione ospedaliera ed universitaria

Negli ospedali per i quali la Regione abbia stipulato con le università convenzioni a norma dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le divisioni, sezioni e servizi sia a direzione ospedaliera, sia a direzione universitaria, purché affini e complementari, possono costituire un unico dipartimento.

In tal caso l'integrazione dei compiti assistenziali con quelli scientifici e didattici avverrà nel rispetto dell'ordinamento universitario e dell'ordinamento dell'U.L.

Sezione III. — *Presidi poliambulatoriali*

Art. 23.
Organizzazioni e funzioni

I presidi poliambulatoriali sono formati dalle strutture e dagli operatori, che erogano prestazioni specialistiche nell'ambito dello stesso poliambulatorio, in sede ospedaliera, in sede distrettuale o in ambulatori convenzionati.

Gli specialisti operano prevalentemente in èquipes, in collegamento con gli operatori dei distretti e dei restanti presidi e sono coordinati dai servizi dell'U.L.

Art. 24.
Accesso ai presidi

Ogni cittadino può essere ricoverato in qualsiasi ospedale della Regione senza particolari formalità, sarà compito dei vari servizi ed organi di gestione regolarizzare l'aspetto amministrativo del ricovero.

L'accesso ai presidi poliambulatoriali è, di regola, limitato ai poliambulatori esistenti nel distretto.

In carenza di strutture poliambulatoriali o di servizi specifici, è consentito l'accesso in un poliambulatorio di altro distretto.

Al fine di assicurare completezza di risposta alla domanda di tutela sanitaria proveniente dalla comunità, si stabiliscono, di regola, rapporti organici tra presidi e servizi regionali e, per prestazioni non presenti in questi ultimi, tra detti presidi e servizi regionali e istituti esterni ad alta specializzazione, in modo da garantire globalità di assistenza all'utente.

Capo V

Art. 25.
I presidi ed i servizi multizonali

I presidi ed i servizi multizonali sono entità tecnico-funzionali che, per le finalità specifiche perseguite e per le loro caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione include più di una U.L., sempre che non sia conveniente assicurare tali attività mediante convenzioni tra le unità locali interessate.

L'individuazione delle strutture multizonali è fatta attraverso il piano sanitario regionale e le altre leggi di programmazione.

Art. 26.
L'organizzazione

Ogni presidio e servizio multizonale è organizzativamente diretto da un responsabile.

Il regolamento dell'U.L. stabilisce se il responsabile del presidio, in relazione all'importanza del presidio stesso, fa parte dell'Ufficio di direzione dell'U.L. o del Comitato di consultazione tecnica dell'U.L.

Lo stesso regolamento stabilisce se il responsabile del servizio fa parte del comitato di consulenza tecnica dell'U.L. o del corrispondente dipartimento all'interno dello stabilimento ospedaliero.

Art. 27.
Funzionamento

Ciascun presidio o servizio multizonale ha un proprio conto di gestione ed è amministrato dal Comitato di gestione della U.L. in cui si trova ubicato.

I servizi e i presidi multizonali sono funzionalmente coordinati dal competente servizio dell'U.L. di appartenenza e sono collegati con gli operatori dell'U.L. medesima e con i responsabili di servizio delle altre Unità Locali.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.
Leggi regionali integrative

La Regione approva entro il 31 dicembre 1980 la legge regionale di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la disciplina delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali e consortili, nonché la legge per la disciplina dei servizi veterinari, di cui all'art. 16 della predetta legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 29.

Ordinanze del presidente della giunta regionale

Fino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente art. 28 le ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della giunta regionale, di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, saranno emesse previo parere del medico provinciale competente quando riguardino il territorio di più comuni all'interno di una provincia, o dei medici provinciali delle province interessate quando riguardino un territorio interprovinciale.

Art. 30.

L'organizzazione funzionale dei servizi sociali di cui agli articoli 1 e seguenti della presente legge sarà attuata alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 31 e seguenti della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 35 nonché dalle disposizioni contenute nelle leggi in materia di riordinamento dei servizi socio-assistenziali.

Art. 31.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 16 maggio 1980

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1980, n. **16**.

Norme integrative delle leggi regionali 2 settembre 1977, n. 31 e 5 settembre 1978, n. 19.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 31 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tra le opere indicate dall'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1977, n. 31, lettera *a*), ed ammesse a benefici di cui agli articoli 1 e 10 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 19, è compreso l'acquisto di immobili, con annesse eventuali aree di servizio, da destinarsi, anche mediante la loro ristrutturazione, trasformazione, ampliamento, adattamento, ammodernamento e miglioramento, alle attività di cui al predetto art. 3, lettera *a*), della sopracitata legge regionale n. 31 del 1977.

Ai beneficiari degli interventi finanziati di cui ai citati articoli 1 e 10 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 19, è concesso, per le iniziative di cui al precedente comma, il contributo in conto capitale nella misura del 40% della spesa riconosciuta ammissibile.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare tali finanziamenti, previa esibizione di atto notarile di acquisto.

Art. 2.

Le misure dei contributi di cui agli articoli 1 e 10 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 19, sono aumentate dell'ulteriore 10% della spesa riconosciuta ammissibile, per le società e cooperative delle zone interne o montane del territorio regionale caratterizzato da una larga partecipazione associativa, con un numero di soci comunque non inferiore a 50 (cinquanta), ed aventi, fra gli scopi statutari, la valorizzazione turistica delle predette zone.

Art. 3.

L'art. 5 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 19, che abrogava l'art. 9 della legge regionale 2 settembre 1977, n. 31, è a sua volta soppresso e sostituito dal seguente:

« I contributi sono corrisposti ai soggetti beneficiari ad opera ultimata e funzionante previa presentazione della seguente documentazione:

1) certificato di inizio e fine dei lavori;

2) licenza di esercizio;

3) relazione esplicativa redatta dal direttore dei lavori contenente anche la dichiarazione attestante la conformità al progetto originario.

In corso d'opera possono essere corrisposti acconti fino ad un massimo del 70% previa presentazione dei seguenti documenti:

a) certificato di inizio lavori;

b) relazione esplicativa redatta dal direttore dei lavori contenente anche la dichiarazione attestante la percentuale di avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti in conformità al progetto originario.

La vigilanza e l'accertamento sull'attuazione delle iniziative ammesse a contributo è demandata alle strutture operative dell'assessorato regionale ai lavori pubblici.

Per gli acquisti ed i rinnovi di attrezzature il contributo è corrisposto su presentazione di fatture previo sopralluogo dei funzionari dell'assessorato regionale del turismo per gli accertamenti relativi.

Art. 4.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli interventi già ammessi a finanziamento ai sensi delle leggi regionali 2 settembre 1977, n. 31 e 5 settembre 1978, n. 19.

A tali fini i beneficiari interessati dovranno presentare apposita domanda all'Assessorato competente nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

Art. 5.

L'onere della spesa derivante dall'applicazione della presente legge è iscritta a carico del cap. 53200 del bilancio regionale per l'esercizio 1980.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 21 maggio 1980

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1980, n. **17**.

Norme per il censimento e il catasto in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 31 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La regione Molise, in attuazione dell'art. 3 dello Statuto dei principi generali delle leggi dello Stato in materia e nel rispetto delle competenze proprie degli Enti locali territoriali, opera il censimento dei corpi idrici ed istituisce il catasto regionale delle acque al fine di accertare e garantire la disponibilità qualitativa e quantitativa delle risorse idriche per il loro uso plurimo.

Art. 2.

Censimento dei corpi idrici

La giunta regionale effettua il censimento dei corpi idrici superficiali e sotterranei presenti sul territorio della Regione in relazione a quanto disposto dall'art. 7 della legge n. 319 del 10 maggio 1976, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

I dati del censimento concernono:

a) le caratteristiche idrologiche, idrogeologiche, fisiche, chimiche e biologiche e il loro andamento nel tempo;

b) tutti gli usi diretti o indiretti in atto: utilizzazioni o derivazioni o scarichi.

Art. 3.
Istituzione del catasto regionale delle acque

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1 è istituito il catasto regionale delle acque.

Il catasto si articola su base comunale, intercomunale, di comunità montana e provinciale.

La giunta regionale ne cura l'organizzazione e la tenuta.

Art. 4.
Contenuti del catasto

I dati da inserire nel catasto sono quelli specificati nell'allegato 1 della deliberazione 4 febbraio 1977, e sue eventuali modifiche, emanata dal Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *b*), della legge 5 ottobre 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare il catasto dovrà mantenere continuamente aggiornati i dati rilevati in sede di censimento dei corpi idrici superficiali e sotterranei della regione.

Sono da inserire nel catasto i dati concernenti:

a) caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche attinenti ai corpi idrici superficiali e sotterranei;

b) numero, caratteristiche e tipi di scarichi, sia pubblici che privati in corsi d'acqua superficiali, sul suolo, negli strati superficiali del suolo ed in fognatura anche ai fini di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 1° maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) suolo e tipi di colture interessati dagli scarichi;

d) insediamenti che generano gli scarichi, anche per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, primo comma, lettera *d*), della legge succitata e successive modificazioni ed integrazioni;

e) autorizzazioni allo scarico di acque di rifiuto rilasciate ad operatori pubblici o privati ai sensi dell'art. 9, sesto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;

f) impianti di acquedotto, fognature e depurazioni;

g) caratteristiche idrologiche, usi diretti o indiretti in atto, utilizzazioni e derivazioni relative a corpi idrici superficiali e sotterranei;

h) definizione dello stato giuridico dei corpi idrici.

Art. 5.
Raccolta ed aggiornamento dei dati del catasto

I dati da inserire nel catasto di cui alle lettere da *a*) a *g*) dell'articolo precedente sono raccolti dai comuni, dai consorzi di comuni, delle comunità montane e dalle province che vi provvedono nell'esercizio delle competenze in materia di controllo e di gestione loro attribuite dalla legge dello Stato secondo le istruzioni tecniche emanate dalla giunta regionale relativamente all'organizzazione del flusso informativo, alle modalità e agli strumenti per l'acquisizione, la memorizzazione e l'elaborazione dei dati raccolti.

Art. 6.
Utenze del catasto

Lo Stato, le province, le comunità montane, i comuni, i consorzi intercomunali e gli enti strumentali della Regione, possono avvalersi gratuitamente dei dati del censimento e del catasto utili all'esercizio delle rispettive funzioni.

La giunta regionale definisce le modalità di utilizzo dei dati da parte di altri oggetti pubblici e privati nonché le tariffe di utenza.

Art. 7.
Comitato consultivo

Per l'esame dei problemi tecnici relativi alla materia di cui alla presente legge e gli atti di propria competenza in materia di gestione delle risorse idriche, la giunta regionale può avvalersi del comitato tecnico-amministrativo di cui alla legge regionale n. 19 del 14 luglio 1979, nella composizione, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 10 della succitata legge.

Art. 8.
Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 21 maggio 1980

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1980, n. **18.**
Interventi straordinari per la valorizzazione archeologica del territorio di Sepino.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 31 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro degli interventi regionali intesi a valorizzare il patrimonio archeologico di Altilia e ad ampliare il relativo museo, la Regione concorre con le provvidenze di cui alla presente legge a che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici ottenga la piena disponibilità dei beni compresi nel perimetro delle mura di Saepinum.

A tal fine concede, a favore dei soggetti espropriati di beni compresi nella predetta area, un sussidio di sistemazione correlato al valore del bene espropriato, al reddito del nucleo familiare e al numero dei componenti dello stesso.

Art. 2.

La giunta regionale adotta disposizioni per l'attuazione della presente legge sentita la commissione consiliare competente, stabilendo le modalità per l'inoltro delle domande degli aventi diritto alle provvidenze di cui al precedente art. 1 nonché la documentazione da esibire.

Art. 3.

All'esame delle domande provvederà, in via istruttoria, apposita commissione, nominata con decreto del presidente della giunta regionale e così composta:

dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste o da un suo delegato, presidente;

dal responsabile del settore agricoltura e bonifica;

dal responsabile del settore lavori pubblici regionali e degli enti locali.

Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario avente qualifica non inferiore a consigliere designato dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste.

Art. 4.

Con decreto del presidente della giunta regionale su conforme delibera della giunta stessa viene disposta l'erogazione dei contributi straordinari agli aventi diritto.

Art. 5.

Gli oneri derivanti dalla presente legge sono finanziati con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *In aumento*:

Titolo II - rubrica n. 12 - settore 1° nuovo cap. 39800 « Indennità di prima sistemazione a favore degli espropriati della zona archeologica di Altilia in comune di Sepino » con uno stanziamento di competenza e una dotazione di cassa di L. 210.000.000;

b) *In diminuzione*:

Titolo II - rubrica n. 12 - settore 1° cap. 43010 « Contributi in conto capitale per la realizzazione di opere di distribuzione delle acque a carattere aziendale o interaziendale, comprese tutte le relative apparecchiature e attrezzature nonché la sistemazione del terreno (legge regionale 5 settembre 1978, n. 24, art. 3, lettera *a*); art. 4, primo comma, della legge regionale 5 settembre 1978, n. 23) riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa, L. 210.000.000 ».

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 21 maggio 1980

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1980, n. **19**.

Terza variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1980

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 31 *maggio* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1980, n. **20**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 luglio 1979, n. 19: « Norme per l'esecuzione dei lavori e delle opere pubbliche di interesse regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 31 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 14 luglio 1979, n. 19, recante « Norme per l'esecuzione dei lavori e delle opere pubbliche di interesse regionale » sono apportate le modifiche e le integrazioni previste dalla presente legge.

Art. 2.

I punti *a*) e *b*) del 1° comma dell'art. 3 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

a) senza alcun parere consultivo, per lavori di importo fino a lire 50 milioni o se trattasi di progetti, di qualsiasi importo, che siano stralci di progetti generali già approvati precedentemente o aggiornamento dei prezzi di progetti anche generali già approvati precedentemente ovvero per lavori di qualsiasi importo che non usufruiscono di contributi regionali o statali;

b) sentito il parere del capo dell'ufficio tecnico dell'ente se di importo fino a L. 300.000.000; qualora l'ente non disponga di ufficio tecnico e nel caso in cui il capo dello stesso non sia professionalmente competente, il parere verrà dato dall'Assessore regionale sentiti i responsabili dei settori regionali competenti per la materia, purché muniti del necessario titolo professionale, o altri tecnici dei settori stessi, di livello direttivo, delegati dai rispettivi capi settore e professionalmente competenti.

Art. 3.

Il punto 2) del primo comma dell'art. 9 è soppresso e sostituito dal seguente:

2) i lavori di rimboschimento, di miglioramento dei boschi, di rinsaldamento di pendici, le opere costruttive immediatamente connesse ed ogni altra opera di sistemazione idraulico-forestale senza alcun limite di importo.

Art. 4.

Al punto 10 del decimo comma dell'art. 10 sono soppresse le parole: « nonché sulla determinazione di nuovi prezzi ».

Art. 5.

All'art. 11 tra il primo e il secondo comma è aggiunto il seguente:

« La direzione, la sorveglianza e la contabilizzazione dei lavori è effettuata di norma dagli uffici tecnici degli enti; qualora l'ente non disponga di ufficio tecnico adeguato all'opera da realizzare o in caso di motivata necessità esso potrà avvalersi dell'opera di liberi professionisti con i quali dovrà stipulare apposita convenzione redatta sulla base dello schema di cui al primo comma dell'art. 2 ».

Art. 6.

Nell'ultimo comma dell'art. 13 sono soppresse le parole « ed il rendiconto finale delle spese » e sostituite dalle parole « ed il consuntivo finale di tutte le altre spese ».

Art. 7.

Il punto *a*) del primo comma dell'art. 14 viene sostituito come segue:

a) laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze forestali, scienze agrarie, nonché diplomati degli istituti tecnici, agrari, per geometri, industriali e nautici che si trovino nei ruoli del personale della Regione, dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici di cui al precedente art. 1 o che già dipendenti delle predette amministrazioni, si trovino in posizione di quiescenza.

Art 8.

Il primo comma dell'art. 18 soppresso e sostituito dal seguente:

« I provvedimenti di competenza regionale, di cui al secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688; agli articoli 2, 18, 21 e 22 della legge 2 febbraio 1974, n. 64; agli articoli 97, 98 e 99 del testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523; agli articoli 7 (commi terzo e nono) 13 (comma secondo), 56, 113, 217, 221 e 222 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; agli articoli 7 e 14 della legge 29 giugno 1932, n. 1497 ed al decreto interministeriale 18 dicembre 1978 sono adottati dal Presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, appositamente delegato, previo parere del responsabile di settore competente ».

Art 9.

Il terzo comma dell'art. 19 viene modificato come segue:

« Le opere di cui sopra sono eseguite dagli uffici regionali o in concessione dai consorzi di bonifica integrale e dalle comunità montane; è fatta salva la facoltà di eseguire in economia, a cura del settore foreste, quelle indicate al punto 2) del primo comma dell'art. 9 della presente legge ».

Art. 10.

Al titolo IV - Norme transitorie e finali, viene inserito il seguente:

Art. 24-*bis* - Revisione dei prezzi - La revisione dei prezzi è regolata dalle norme stabilite dalle leggi dello Stato.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 23 maggio 1980

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 21.
Istituzione della consulta regionale giovanile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 31 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per assicurare la più ampia partecipazione dei giovani alle scelte culturali, sociali ed economiche riguardanti la condizione giovanile, è istituita presso la regione Molise la « Consulta regionale giovanile ».

Art. 2.

La consulta potrà:

1) presentare ai titolari dell'iniziativa legislativa proposte per l'adeguamento della legislazione regionale alle finalità di cui al precedente art. 1;

2) formulare osservazioni e proposte sui progetti di legge regionale e sulle deliberazioni relative al precedente art. 1;

3) proporre ai competenti organi regionali indagini e ricerche sulla condizione giovanile nella Regione;

4) promuovere ogni altra iniziativa utile in relazione agli scopi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Nella predisposizione degli atti aventi attinenza alla condizione giovanile, la giunta e il consiglio regionale possono avvalersi della collaborazione della consulta o richiederne il parere.

Art. 4.

La consulta è composta da:

a) un rappresentante ogni 10 mila voti o frazione di 10 mila conseguiti nelle elezioni regionali da partiti rappresentanti nel consiglio regionale designati tra gli iscritti alle organizzazioni giovanili dei rispettivi partiti;

b) da tre giovani designati da ciascun distretto scolastico ed eletti dal rispettivo consiglio con voto limitato a due;

c) da tre giovani designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo regionale;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni femminili maggiormente rappresentative esistenti ed operanti nella Regione;

e) da tre rappresentanti delle organizzazioni culturali e sportive esistenti nella Regione.

Ai lavori della consulta partecipa di diritto il presidente della giunta regionale o un assessore da lui delegato.

Art 5.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al precedente art. 4 comunicano i rispettivi rappresentanti al presidente della giunta regionale che procede alla costituzione della consulta anche qualora siano pervenute designazioni pari alla metà più uno dei componenti la consulta stessa.

I componenti la consulta durano in carica tre anni, e sono rieleggibili. Agli stessi è corrisposto, a titolo di rimborso di spese, la indennità nella misura prevista dall'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1977, n. 27.

Art. 6.

Entro trenta giorni dalla costituzione, la consulta elegge nel proprio seno il presidente ed adotta a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento interno.

Art. 7.

La giunta regionale è autorizzata a fornire i locali ed i mezzi per l'espletamento dell'attività della consulta.

Art. 8.

L'entità della spesa sarà determinata con la stessa legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 9.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 26 maggio 1980

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 22.
Contributo annuo alla squadra di soccorso della sezione del Club alpino italiano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 31 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise, allo scopo di disporre di mezzi di pronto intervento rivolti alla prevenzione di sciagure in montagna ed al soccorso, in caso di infortunio, di coloro che praticano gli sports della montagna, nonché di quanti dovessero trovarsi in gravi difficoltà o in pericolo di vita per calamità od eventi naturali, con la presente legge contribuisce alla costituzione ed al funzionamento della squadra di soccorso del Club alpino italiano, sezione di Campobasso.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente e che trovano riscontro in quelle previste dello statuto e regolamento generale del Club alpino italiano, approvati con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1979, n. 479, la Regione stanzia un contributo annuo che per il 1980 è di L. 30.000.000 dovute per spese di primo impianto, acquisto automezzo ed attrezzature varie e per gli anni successivi è di L. 15.000.000 per la normale attività.

Art. 3.

Il contributo è erogato annualmente con deliberazione della giunta regionale ed è corrisposto alla sezione del Club alpino italiano di Campobasso.

Alla predetta sezione è fatto obbligo di presentare alla giunta regionale, entro il 30 settembre, la relazione morale ed il preventivo delle spese inerenti l'attività che la squadra di soccorso andrà a svolgere nell'anno successivo ed entro il 30 maggio il consuntivo di quella realizzata l'anno precedente, riportante analiticamente le spese sostenute.

Dalle relazioni devono risultare i servizi predisposti ed organizzati nell'ambito del territorio della regione Molise, relativi a:

attività finalizzate alla prevenzione di sciagure in montagna;

interventi a titolo gratuito, in caso di infortunio, a favore di quanti praticano gli sports della montagna;

soccorsi, a titolo gratuito, a persone che vengono a trovarsi in gravi difficoltà o in pericolo di vita per eventi o calamità naturali (nevicate, slavine, ecc.).

La giunta regionale, laddove dovesse riscontrare difformità rispetto agli scopi della presente legge, può revocare il provvedimento di concessione del contributo o chiedere il rimborso se il contributo è già stato liquidato.

Per l'anno 1980, la relazione con la previsione di spesa può essere presentata senza il rispetto dei termini di cui al secondo comma del precedente articolo.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con quota parte di fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *Variazioni in aumento*:

Rubrica n. 5 - Settore 2° istituzione del nuovo cap. di spesa 17710 «Contributo annuo alla squadra di soccorso della sezione del Club alpino italiano di Campobasso» con una dotazione di competenza e di cassa di L. 30.000.000.

b) *Variazione in diminuzione*:

Rubrica n. 18 - Settore 1° «Fondo di riserva per le spese impreviste» riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa di L. 30.000.000.

Gli oneri per gli esercizi futuri saranno quantificati con le stesse leggi approvative dei relativi bilanci.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 26 maggio 1980

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. **23.**

Interpretazione autentica e norme integrative della legge 5 novembre 1976, n. 32.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 31 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

a seguente legge:

Art. 1.

La legge 5 novembre 1976, n. 32, che disciplina il finanziamento dell'organo regionale di controllo, non ha abrogato le norme sull'approvazione di determinati atti da parte del consiglio regionale contenute nel 1° comma, lettera *e*), dell'art. 2 della legge 22 maggio 1973, n. 7.

Resta, pertanto, ferma la competenza esclusiva del consiglio regionale ad approvare, nel termine di trenta giorni dalla ricezione, i seguenti atti degli enti, aziende e consorzi dipendenti o comunque sottoposti alla vigilanza e tutela della Regione:

1) atti fondamentali;

2) regolamenti organici di amministrazione e di contabilità ed eventuali variazioni di essi;

3) bilanci preventivi e consuntivi;

4) programmi generali di attività;

5) convenzioni con enti per l'assunzione di attività.

Art. 2.

Oltre agli atti di cui all'art. 2, primo comma, lettera *e*), della legge regionale 22 maggio 1973, n. 7, vanno sottoposti all'approvazione del consiglio regionale, che ne esamina la legittimità ed il merito, i seguenti atti dei consorzi di bonifica:

1) le delibere riguardanti i criteri di ripartizione delle quote a carico dei proprietari nella spesa per l'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di quelle dovute per l'esecuzione e conservazione delle opere di interesse comune a più fondi;

2) le delibere riguardanti l'imposizione di contributi per l'adempimento dei fini istituzionali, ai sensi dell'art. 59, secondo comma, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

3) ogni altro atto che, a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, era sottoposto all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Anche per gli atti di cui al primo comma del presente articolo, l'approvazione va data nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento degli stessi.

Al consiglio regionale compete la facoltà di sospendere ogni decisione in ordine agli atti sottoposti alla propria approvazione per richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 26 maggio 1980

d'AIMMO

(6306)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802590)